



L'INTESA CON LA CHIESA AVVENTISTA DEL 7° GIORNO

di

TIZIANO RIMOLDI

SOMMARIO

CAPITOLO I - L'INTESA, LE LIBERTÀ.....	3
1. <i>L'intesa avventista.</i>	3
2. <i>La salvaguardia dell'ordinamento confessionale</i>	5
3. <i>La missione della Chiesa.</i>	9
4. <i>La chiesa "non combattente".</i>	11
5. <i>Le comunità separate.</i>	13
6. <i>La libertà di propaganda</i>	16
CAPITOLO II – LA SCUOLA, I LUOGHI DI CULTO, IL RIPOSO SABATICO.....	18
1. <i>L'insegnamento della religione nella scuola</i>	18
2. <i>La presenza avventista nella scuola</i>	25
3. <i>Le scuole avventiste e l'Istituto avventista di cultura biblica</i>	25
4. <i>Il potere di certificazione</i>	26
5. <i>Gli edifici di culto</i>	27
6. <i>La difesa del patrimonio storico e culturale</i>	29
7. <i>L'osservanza del riposo sabatico</i>	30
CAPITOLO III – IL MATRIMONIO	34
1. <i>Il matrimonio nella legge sui culti ammessi</i>	34
2. <i>Il matrimonio "avventista".</i>	35
CAPITOLO IV - GLI ENTI AVVENTISTI	39
1. <i>Definizione di ente ecclesiastico</i>	39
2. <i>Gli enti avventisti civilmente riconosciuti</i>	39
3. <i>La costituzione di altri enti avventisti</i>	41
4. <i>La gestione degli enti avventisti</i>	43
CAPITOLO V – IL SOSTENTAMENTO, L'OTTO PER MILLE	46
1. <i>Il finanziamento della confessione avventista</i>	46
2. <i>L'otto per mille</i>	47
3. <i>L'utilizzo della quota avventista dell'otto per mille.</i>	50
4. <i>Aspetti fiscali e previdenziali del sostentamento</i>	52
CAPITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	55

Capitolo I - L'intesa, le libertà

1. L'intesa avventista.

Dopo la firma del Concordato e dell'intesa con la Tavola valdese, lo Stato italiano ha stipulato, il 29 dicembre 1986, un'intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (da ora in poi Unione). Firmatario per il governo l'On. Bettino Craxi, Presidente del Consiglio, e per la Chiesa avventista il Pastore Enrico Long, Presidente dell'Unione.

Le trattative erano cominciate ufficialmente il 24 marzo 1986 con l'insediamento della commissione incaricata¹.

A differenza del Concordato e dell'intesa con la Tavola valdese, in cui si erano avute trattative bilaterali tra le rispettive rappresentanze, è stato scelto per l'intesa con la Chiesa cristiana avventista del 7° giorno (e per quella con le Assemblee di Dio in Italia, che ha proceduto parallelamente) di costituire una commissione governativa a cui poi venivano si aggiungevano dei commissari nominati su indicazione della confessione religiosa: la commissione di nomina governativa era composta dal prof. C. Cardia, dal prefetto A. De Filippo, dal prof. F. Margiotta Broglio, dal prof. C. Mirabelli e dal prof. G. Tremonti; i commissari per la parte avventista erano il pastore I. Barbuscia, il prof. S. Bianconi, il prof. F. Finocchiaro e il dott. G. Rossi. La direzione politica dei lavori dell'intesa fu affidata all' On. G. Amato, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. La procedura si è svolta in accordo con le norme del DPCM 28 marzo 1985, concernente la nomina del rappresentante del Governo e della commissione di studio per la stipula delle intese ex. art. 8 Cost.

Probabilmente, tale procedura fu scelta per eliminare ogni possibile riferimento a trattative di natura, sia pure latamente, internazionalistiche²; unico elemento di bilateralità rimasto era la firma del verbale di approvazione del testo dell'intesa, il 28 novembre 1986, e della stipula della stessa, il 29 dicembre 1986.

Una volta stipulata l'intesa il Governo presentò in Parlamento il disegno di legge che recepiva il testo dell'intesa, ma, a causa della fine della IX legislatura, il DDL dovette essere ripresentato nella legislatura successiva. Finalmente, il 2 giugno 1988 alla Camera e l'8 novembre al Senato, la legge veniva approvata dal Parlamento e successivamente promulgata dal Presidente

¹ T. RIMOLDI, *L'intesa con la Chiesa avventista*, in "Coscienza e Libertà", 1998, n. 31, pp. 16, 17: "Innanzitutto, come mai la Chiesa avventista ha raggiunto il traguardo dell'intesa, e quindi della legge, assai prima di altre confessioni religiose ben più numericamente consistenti? Certamente ha giocato un ruolo importante il fatto che la Chiesa avventista dedica una attenzione particolare alle relazioni con lo Stato, tanto da avere costituito al suo interno un dipartimento *ad hoc*, e pertanto è in grado di presentarsi come una realtà molto chiaramente strutturata, sia a livello organizzativo sia dottrinale. Non dobbiamo neppure dimenticare che la Chiesa avventista del 7° giorno è presente nel nostro paese da oltre centotrenta anni e pertanto ha una sua tradizione storica non trascurabile. A questi aspetti deve aggiungersi quello della sensibilità e dell'impegno dimostrati dagli uomini che furono chiamati a far parte della commissione incaricata di redigere il testo dell'intesa".

² G. LONG, *Le intese con l'Unione Avventista e con le Assemblee di Dio in Italia*, "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 1987, p. 120.

della Repubblica e inserita nella "Gazzetta Ufficiale" del 2 dicembre 1988, n. 283.

L'intesa è composta di 39 articoli preceduti da un preambolo che non è stato poi riportato nella legge: tale scelta probabilmente è dovuta al fatto che, dopo l'esperienza fatta in occasione dell'intesa con le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese³, si è preferito evitare il più possibile difformità tra l'intesa e la successiva legge di approvazione, relegando in un preambolo, al momento della redazione dell'intesa, le dichiarazioni unilaterali delle parti⁴, preambolo poi omissso nel testo della legge.

Tuttavia, nel numero della "Gazzetta Ufficiale" in cui è pubblicata la legge troviamo in allegato anche il testo dell'intesa, completo di preambolo, talché:

nell'eventuale contrasto fra intesa (come atto di ordine esterno) e legge, sembra debba prevalere l'intesa. Solo dunque se la legge ha riscontro nell'atto d'indole bilaterale (tale da reputare anche quando opera una commissione unica integrata da esperti) è ad essa da attribuire il carattere di legge rinforzata sul piano teoretico e della gerarchia delle fonti⁵.

Come si è visto, la legge non è la riproduzione esatta dell'intesa e avvertiamo il lettore che da ora in poi si farà riferimento soltanto agli articoli della legge, per una maggiore comodità di esposizione.

Nel preambolo all'intesa sia la Chiesa avventista che lo Stato fanno riferimento, oltre ai principi costituzionali, ai principi richiamati in atti internazionali sui diritti dell'uomo, ratificati dal nostro paese, che

per il loro universale significato e per la specificità delle loro previsioni in tema di libertà di credenza, di religione e di coscienza, possono costituire un importante elemento di guida nella interpretazione delle disposizioni dell'intesa stipulata⁶.

Inoltre la Chiesa avventista ha tenuto a sottolineare, e lo Stato ne ha preso atto, il principio di separazione tra Stato e Chiesa a cui essa si ispira e in

³ G. LONG, *Le intese*, cit., pp. 125, 126: "Quale valore è infatti da attribuire all'intesa nei confronti della legge e, più particolarmente, alle parti dell'una non riprodotta nell'altra? Come si è detto nel primo paragrafo, la tendenza che emerge sia dalla formula della 'legge di approvazione', sia dalle modalità di predisposizione delle più recenti intese, è quella di svalutare al massimo l'intesa come atto in sé autonomo e compiuto, per ridurla a mero atto preparatorio della legge che sarà votata dal Parlamento. Personalmente, non condividiamo questa linea. Ma, se essa si va affermando nella concreta attuazione storica dell'art. 8, ne risulta che ciò che è nell'intesa ma non nella corrispondente legge, perde di valore: diventa una specie di obiter rei. Rischia cioè di essere inutilizzabile ai fini dell'interpretazione delle norme incluse nell'articolato e anche come memento per il futuro legislatore, un effetto che invece sembrano avere senza dubbio le lunghe dichiarazioni della Tavola valdese che sono entrate a far parte della legge di approvazione".

⁴ Cfr. C. CARDIA., *Stato e confessioni religiose, il regime pattizio*, Bologna, 1988, p. 164.

⁵ R. COPPOLA, *Le Intese con l'Unione Avventista e le Assemblee di Dio in Italia con particolare riguardo ai contenuti normativi*, in V. PARLATO, G.B. VARNIER (a cura di), *Normativa e organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, Torino, 1992, pp. 42, 43.

⁶ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Libertà religiosa e sistema di rapporti tra Stato e Confessioni religiose. Le "Intese" del 1986 con le Assemblee pentecostali e con le Chiese avventiste*, in "Riv. St. Pol. Intern.", 1987, p. 542.

particolare la sua "convinzione che l'educazione e la formazione dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e della Chiesa" e in conseguenza di ciò "non chiede di svolgere alcun tipo di insegnamento di catechismo di dottrine religiose o pratiche di culto nelle scuole statali"; si è scritto che si riscontra in queste dichiarazioni la volontà di difendere il contenuto dell'intesa dalle obiezioni provenienti dalle altre confessioni evangeliche che hanno una idea diversa del separatismo⁷. In realtà, sembra si tratti piuttosto di un accenno polemico a uno dei punti più controversi dell'Accordo del 1984, cioè il mantenimento, a carico del bilancio dello Stato, dell'insegnamento della religione cattolica romana nelle scuole statali.

L'intesa avventista, per quanto riguarda i contenuti, è stata definita "intesa lunga"⁸, a significare che, al di là dell'effettiva lunghezza del testo, essa ha voluto regolare in maniera attenta e circostanziata le tematiche care alla Chiesa avventista e in particolare quelle che nel passato sono state oggetto di controversia, in particolare con la pubblica amministrazione, come il riposo sabatico e l'obiezione di coscienza al servizio militare armato, per citarne due delle più significative. Il confronto è innanzitutto con l'intesa valdese, considerata intesa "corta", cioè contenente essenzialmente dichiarazioni di principio e non immediatamente precettive, e che lascerebbe perciò maggior spazio al diritto unilaterale statale. Probabilmente questa classificazione potrebbe essere parzialmente rivista, almeno per quanto riguarda l'intesa valdese. Infatti, le specificità dell'intesa valdese, in quanto intesa "corta", sono state nel tempo parzialmente riassorbite sia per effetto della stipula di una modifica dell'intesa che ha consentito alla Chiesa evangelica valdese di beneficiare della quota dell'otto per mille relativa alle scelte espresse (e alla richiesta successiva di poter beneficiare anche delle scelte non espresse)⁹ e ad una ridefinizione generale del quadro delineato dal sistema concordato-intese operata da una parte della dottrina ecclesiasticistica più recente, che punta sull'evidenziazione dei caratteri comuni, piuttosto che sulle differenze. Peraltro, alcune posizioni particolari presenti nella sola intesa valdese, all'atto pratico, sono state superate per volontà della stessa confessione, in quanto causa di difficoltà¹⁰.

2. La salvaguardia dell'ordinamento confessionale

Con l'**art. 1** si è affermato che sono da considerarsi decaduti nei confronti della Chiesa avventista le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del

⁷ G. LONG, *Le confessioni religiose "diverse dalla cattolica". Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Bologna, 1991, p. 119.

⁸ *Ibidem*, pp. 118, 119.

⁹ Nel Sinodo del 2001, la Chiesa evangelica valdese ha deliberato di chiedere una modifica all'intesa al fine di potere beneficiare anche della quota dell'otto per mille relativa alle scelte non espresse. Tuttavia, stante il sostanziale "blocco" di qualsiasi attività governativa relativa ad intese ex art. 8, comma 3, Cost., per il momento la modifica segna il passo.

¹⁰ Ad esempio, nonostante che nell'intesa valdese, a differenza delle altre intese, non vi sia alcuna disposizione che richieda l'iscrizione degli enti valdesi nel registro delle persone giuridiche, il Sinodo del 2003 ha deliberato che tali enti si iscrivano comunque nel registro, onde dare pubblicità tanto agli statuti che alle cariche interne.

R.D. 28 febbraio 1930, n. 289¹¹; tale abrogazione ha, come detto, carattere limitato alle sole "Chiese cristiane avventiste, agli istituti, alle opere, agli organi e alle persone che le costituiscono"¹². Tale norma, per la sua posizione all'inizio della legge, assume un forte valore *simbolico-pregiudiziale* sancendo in via preliminare la cessazione dell'efficacia e dell'applicabilità della legge sui culti ammessi che tanto aveva fatto soffrire gli avventisti durante il periodo fascista e nel primo decennio repubblicano.

Nell'**art. 2**, comma primo, lo Stato ha riconosciuto l'autonomia della Chiesa avventista e la sua specificità di confessione religiosa a carattere universale, *cattolico*¹³, non soltanto come aspirazione ma anche come concreta strutturazione, in quanto appartenente alla Conferenza Generale degli avventisti del 7° giorno. Come si può capire anche in questo caso si è tenuto ad evidenziare la rottura con l'ordinamento e con la prassi amministrativa nata durante il fascismo che aveva ostacolato il rapporto degli avventisti italiani con il corpo mondiale del movimento. Infatti, la Chiesa avventista è una chiesa con una struttura coesiva forte che ne assicura l'unità in tutto il mondo¹⁴. Questa struttura si articola su vari livelli, partendo dal singolo fedele sino ad arrivare alla Conferenza Generale, organismo che incarna la fratellanza mondiale delle Chiese avventiste locali, tanto che qualcuno ha definito l'ordinamento della Chiesa avventista come una "piramide"¹⁵. Essa è, partendo dalla base, così composta:

- 1) La chiesa locale; è un corpo composto dai singoli credenti.
- 2) La Federazione (*Conference*) è composta dalle singole chiese locali di un determinato Stato, provincia o di un determinato territorio. In alcune situazioni anziché Federazioni avremo Missioni (*Mission*) o Campi (*Field*).
- 3) L'Unione (*Union*) è il corpo composto dalle singole Federazioni di un territorio più vasto (in alcuni casi non è possibile, per vari motivi, avere una Federazione e pertanto si avranno Unioni di chiese: l'Unione italiana per esempio è una di queste).
- 4) La Conferenza Generale (*General Conference*) è l'organo supremo della Chiesa avventista e raggruppa tutte le Unioni del mondo. Essa si riunisce in assemblea generale ogni cinque anni. Negli intervalli tra le sessioni le sue funzioni amministrative vengono svolte da un Comitato esecutivo, eletto

¹¹ Con la sentenza del 18 novembre 1958, n. 59, la Corte costituzionale aveva già dichiarato la illegittimità costituzionale del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, in quanto richiede l'autorizzazione governativa per l'apertura di templi od oratori, oltre che per gli effetti civili, anche per l'esercizio del culto.

¹² L. MUSSELLI, *Le intese con le Chiese avventiste e pentecostali*, in "Le leggi civili commentate", 1990, pp. 444, 445.

¹³ M. PIACENTINI, *I Culti ammessi nello Stato italiano*, 2^a ed., Milano, 1934., pp. XV, XVI: "Con la parola: acattolici, si qualificano comunemente, da noi, quelli che non sono cattolici romani. Poiché il termine è diventato oramai di uso gergale, noi continueremo a servircene, sebbene esso non sia esatto, perché quasi tutti i gruppi di credenti tengono a qualificare come cattolica (e, cioè, universale) la loro fede; per modo che, da un lato, il carattere distintivo della cattolicità, come s'intende in Italia e presso le nazioni latine, è quello della cattolicità, con la specifica di apostolico-romana, e, dall'altro, vi è una cattolicità evangelica, una cattolicità anglicana, ecc.; e, quindi, nessun credente, e specialmente nessun cristiano è acattolico, nel senso tecnico di questo termine."

¹⁴ Cfr. I. BARBUSCIA, *L'ordinamento interno della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno*, in V. PARLATO, G. B. VARNIER, *op. cit.*, pp. 202 ss.

¹⁵ G. LONG, *Le confessioni*, cit., pp. 121 ss.

dall'assemblea; tale Comitato esecutivo si divide poi in Divisioni che comprendono le diverse aree geografiche mondiali per meglio seguire il lavoro nei territori assegnati (l'Unione italiana fa parte della Divisione Euro-Africa, con sede a Berna).

Nella sua organizzazione, la Chiesa avventista cerca di ispirarsi al modello apostolico di governo ecclesiastico, basato sulla collegialità¹⁶; possiamo dire che la Chiesa avventista contiene nella sua forma organizzativa elementi di tipo presbitero-sinodale in quanto ogni singola chiesa elegge al suo interno i rappresentanti inviati alle assemblee a livello di federazione, ed elementi di tipo congregazionalista in quanto ogni singola chiesa locale elegge tra i suoi membri coloro che la dirigeranno (gli *anziani*, i *diaconi*, i *direttori di dipartimento*, il *segretario*, il *tesoriere*)¹⁷. I ministri di culto, ed in particolare i pastori, sono designati dalle rispettive Federazioni che li assegnano alle chiese presso cui svolgeranno il loro ministero.

Col secondo comma dell'art. 2, la Repubblica Italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce l'autonomia della vita ecclesiale avventista da ogni ingerenza statale e in particolare, oltre alla libertà di comunicazione con la Conferenza Generale, la libertà di nominare i ministri di culto, di regolare l'organizzazione comunitaria e di emanare atti in materia disciplinare e spirituale. Questo riconoscimento comporta un difetto di giurisdizione dello Stato per qualunque controversia vertente sui provvedimenti disciplinari e spirituali riguardanti il governo dei fedeli¹⁸. Su questa linea si è espressa anche la Cassazione a sezioni unite con la sentenza 27 maggio 1994, n. 5123¹⁹, sul ricorso presentato da un ex-fedele nei confronti del provvedimento di espulsione dalla Chiesa avventista, adottato nei suoi confronti²⁰.

¹⁶ Sull'ordinamento ecclesiastico della Chiesa avventista, cfr. anche T. RIMOLDI, *La Chiesa avventista del 7° giorno*, documento consultabile nel sito web dell'Osservatorio per le libertà e le istituzioni religiose dell'Università degli Studi di Milano, www.olir.it.

¹⁷ Sui modelli di governo ecclesiastico protestante, cfr. T. RIMOLDI, *Modelli istituzionali di governo ecclesiastico nel protestantesimo europeo*, in "Città e cittadinanze", 2003, n. 15, pp. 122-131.

¹⁸ F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, 5ª ed., Bologna, 1996, p. 232

¹⁹ Si vedano le sentenze di appello e della Cassazione, in "Il Diritto ecclesiastico", 1995, n. 3, pp. 301-305; pp. 338-345.

²⁰ I. BARBUSCIA, *Libera Chiesa in libero Stato*, in "Il Messaggero Avventista", novembre 1994, p. 13: "Dopo diversi anni si è conclusa con la sentenza della Corte Suprema di Cassazione una vicenda del tutto particolare fra un ex membro di chiesa (di cui per rispetto non riporteremo il nome), la chiesa di appartenenza e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno. Dicevo del tutto particolare perché questo membro di chiesa era stato radiato e si era rivolto al Tribunale per essere riammesso in chiesa. Era la prima volta che ciò accadeva. Infatti membri radiati non si erano mai rivolti ai tribunali per essere riammessi in chiesa e questo non solo all'interno della chiesa avventista, ma anche per altre confessioni religiose. Qualcun aveva minacciato di fare denunce ma non era mai andato fino in fondo. Questo membro invece ha voluto andare fino in fondo e, insieme alla chiesa, ha percorso tutti i gradi dell'iter giudiziario previsti dalla nostra legislazione. Facciamo un po' di cronaca. Questo ex fratello si è rivolto al tribunale chiedendo l'annullamento del provvedimento di radiazione in quanto, a suo dire, erano state violate le norme interne. La Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, dal canto suo, convenuta in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario. Il tribunale accoglieva la domanda di questo nostro ex membro osservando che, come tutte le altre associazioni, anche la Chiesa Avventista del 7° Giorno rimaneva assoggettata alle norme statali in materia di associazionismo ma non diceva come lo stesso dovesse essere riammesso in chiesa. Una sentenza giudiziaria alquanto strana. L'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno si rivolgeva alla Corte d'Appello che ne

Per quanto riguarda la libertà di nominare liberamente i ministri di culto è bene ricordare le limitazioni vigenti nel periodo fascista²¹.

Per quanto riguarda la possibilità degli enti confessionali di rimuovere i ministri di culto ed i missionari a cui è assicurato il sostentamento, sembra di poter ritenere che dal punto di vista della validità del provvedimento di rimozione esso risulti insindacabile dall'autorità giudiziaria; sarebbe tuttavia tutelabile davanti ad un organo giurisdizionale la richiesta di eventuali indennità od utilità economiche ove queste fossero previste dagli statuti ed ordinamenti

accoglieva il ricorso dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano e facendo riferimento all'art. 2 comma 2 della legge n. 516 del 22 novembre 1988 (cioè l'Intesa firmata fra la Repubblica Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno) che testualmente dice: "La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle Chiese Cristiane Avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale". La Corte osservava che la piena libertà in materia disciplinare implicava la possibilità, per gli organi della chiesa, di prendere provvedimenti a carico dei membri e dei ministri di culto (ad esempio la radiazione o la rimozione) senza che lo Stato potesse in ciò ingerirsi anche al solo fine di verificare la legittimità del procedimento alla luce della prescrizione statutaria. Non soddisfatto di questa sentenza, questo ex membro faceva ricorso alla Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello. Il 27 gennaio del corrente anno, la Camera di Consiglio delle sezioni civili unite alla Corte suprema di Cassazione dava ragione definitivamente alla Chiesa Avventista del 7° Giorno. La Cassazione ha fatto riferimento proprio al secondo comma dell'art. 2 della summenzionata legge. Tra l'altro dice: "Non appare dubbio, dunque, che gli "atti in materia disciplinare e spirituale", nell'ambito delle Chiese Cristiane Avventiste, si debbono svolgere - giusta la inequivocabile disposizione legislativa - senza alcuna ingerenza statale. Va osservato che la conclamata "non ingerenza" dello Stato è totale nella materia descritta e trae fondamento dall'autonomia che le Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno hanno ottenuto dalla Repubblica Italiana in virtù dell'Intesa, stipulata il 29/12/1986, allegata alla menzionata legge 22/11/88 n. 516". E ancora è esclusa "in ossequio all'art. 8 della Costituzione, in materia organizzativa comunitaria e specificamente in materia "disciplinare e spirituale", ogni possibilità di sindacato dell'autorità giudiziaria italiana. Nel caso specifico trattasi di un provvedimento di carattere religioso, disciplinare, irrogato a questo ex fratello "uti fidelis" (in quanto fedele) non già "uti civis" (in quanto cittadino) e quindi non è consentito al giudice dello Stato superare la barriera posta dal principio di non ingerenza sancito dalla legge più volte menzionata".

²¹ M. PIACENTINI, *op. cit.*, pp. 11, 12: "Dato che gli acattolici in Italia sono una piccola minoranza, il Governo ha dovuto subordinare le singole concessioni all'effettiva constatazione della esistenza di alcune determinate condizioni; e soprattutto: all'accertamento, caso per caso, del numero dei fedeli necessario per giustificare il provvedimento. E' ovvio che non si può autorizzare l'apertura a sgravio di una scuola, quando si tratti di soddisfare alle esigenze di pochi alunni; o l'apertura di un tempio, quando i fedeli, per i quali il tempio stesso debba servire, siano poche decine. Ma quello che noi contestiamo è che il potere discrezionale dell'autorità amministrativa possa giungere fino al punto di negare una determinata autorizzazione, quando sia constatata la presenza di tutte le condizioni che la giustificano. L'autorità può, con una certa larghezza, stabilire alcuni criteri di massima per concedere dette autorizzazioni. Ad es., potrà stabilire che, per approvare un ministro di culto, debba trattarsi non soltanto di persona ineccepibile, *dal punto di vista morale e politico* [Il corsivo è nostro], ma altresì di ministro preposto ad una comunità di almeno una cinquantina di membri; e, che, per le nomine dei cappellani militari acattolici, in tempo di guerra, il Governo si atterrà, ad es., alla proporzione di un cappellano per ogni trecento soldati acattolici. Ma non può negare l'assistenza religiosa a chi la reclama ed a chi ne ha bisogno ed ha diritto di reclamarla; non può negare l'apertura di un tempio sol perché gli intolleranti del luogo la osteggino; ne l'approvazione di un ministro sol perché agli intolleranti medesimi è sgradita la propaganda di altro culto; ne l'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 24 giugno 1929 numero 1159, per impedire ad una coppia di sposi cattolici di celebrare il loro matrimonio in un tempio acattolico".

della confessione²², ferma restando l'esclusione di ogni rapporto di dipendenza di tipo giuslavoristico od economicistico: infatti il sostentamento assicurato *ex art.* 32 non è il compenso dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, ma è un assegno di tipo alimentare corrisposto a chi dedichi il proprio tempo a una missione salvifica, di carattere religioso²³, escluso quindi ogni rapporto di tipo sinallagmatico.

3. La missione della Chiesa.

Con l'**art. 3** si garantisce la libertà alla Chiesa avventista di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione²⁴. A tale libertà si aggiunge quella, per i singoli avventisti e le organizzazioni ed associazioni da essi costituite, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Si tratta in sostanza di un articolo che ripete norme già contenute nel dettato costituzionale ma che la Chiesa avventista ha ritenuto di dovere ribadire con l'esplicita menzione nell'intesa²⁵. Dalle libertà, assicurate dall'art. 3, derivano quelle più specifiche garantite dagli **artt. 4 e 5** che assicurano, rispettivamente, il libero esercizio del ministero ai ministri di culto e delle attività di cui all'art. 22 ai *missionari avventisti* alle dipendenze di comunità o enti dell'Unione e la libertà per i *colportori* avventisti di diffondere liberamente la stampa avventista²⁶.

Di particolare rilievo la figura del *missionario avventista*. Il concetto di *missione*, e quindi di missionario, nella visione avventista, prevede una molteplicità di aree di intervento che, in pratica coinvolgono ogni aspetto dell'esperienza umana²⁷. Questa concezione, non incentrata esclusivamente sull'aspetto spirituale, spiega il grande numero di istituzioni avventiste impegnate nella cura della salute, nell'educazione, negli aiuti umanitari. Per meglio seguire lo sviluppo delle varie attività la Chiesa avventista ha individuato alcuni settori di intervento affidandoli a strutture interne dette *Dipartimenti*, guidate da un responsabile eletto dalle competenti assemblee amministrative, oppure affidandole ad enti *ad hoc*. In queste strutture, oltre a ministri di culto

²² L. MUSSELLI, *Le intese*, cit., p. 448.

²³ F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 417.

²⁴ Statuto dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, art. 2, scopo: "L'Unione ha lo scopo di far conoscere l'Evangelo Eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Essa non ha scopo di lucro".

²⁵ G. LONG, *Le Intese*, cit., p. 132.

²⁶ Sulle diverse figure di "operatori religiosi" presenti nell'ordinamento avventista, cfr. T. RIMOLDI, *I ministri di culto nella Chiesa avventista del 7° giorno e nella Chiesa evangelica valdese*, in "Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni", 3/2003, pp. 171-193.

²⁷ E. LONG, voce "Evangelizzazione", in *Dizionario di dottrine bibliche*, Impruneta, 1990, p. 158: "Evangelizzare vuol dire fare ciò che il profeta Isaia descrive così bene in Is 52 : 7-10, e cioè recare al mondo la buona novella della salvezza, del giudizio di Dio sul male e della sua prossima distruzione, per permettere il ritorno della creazione alla sua situazione di origine (Rom 8 : 19-21). Evangelizzare vuole anche dire rappresentare già ora, agli occhi degli uomini, la persona di Gesù e compiere l'opera che Egli andava facendo quando era su questa terra (Atti 10 : 38), opera di pacificazione, di beneficenza, di guarigione e di prevenzione, di servizio e di conciliazione fra gli uomini. Questo è il programma di evangelizzazione affidato alla Chiesa Avventista e che questa porta avanti attraverso i suoi dipartimenti".

(pastori o assistenti pastorali) prestano la loro opera anche missionari avventisti. I missionari, equiparati dal punto di vista fiscale e previdenziale ai ministri di culto, si configurano pertanto come una categoria particolare del “clero” avventista non direttamente impegnata nel ministero pastorale, perciò non avente “giurisdizione o cura d’anime”, ma comunque impegnata a tempo pieno nell’adempimento del mandato evangelico.

Per certi versi la loro figura, fatte le debite differenze, è in qualche modo rapportabile a quella dei *religiosi cattolici*, se non altro almeno per quello che riguarda alcuni punti fermi raggiunti dalla dottrina relativamente al rapporto che lega il religioso con la sua congregazione. Possiamo constatare che, al di là delle indubbie differenze, sia per i religiosi che per i missionari il rapporto con l’associazione o l’ente ecclesiastico non è assimilabile al rapporto di lavoro subordinato essendo bandito ogni riferimento alla dipendenza di tipo giuslavoristico e allo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione²⁸. D’altro canto sia il religioso, attraverso i “servizi” messi a disposizione dall’associazione a cui appartiene (mensa comune, lavanderia, alloggio, ecc.), sia il missionario avventista, attraverso l’assegno di sostentamento, sono messi in grado di perseguire la loro vocazione a tempo pieno, senza doversi procurare il sostentamento con attività secolari.

Si tratta in sostanza di differenze che, almeno da un punto di vista ecclesiasticistico, attengono più che altro alle *modalità* con cui la persona risponde alla vocazione ad una scelta di vita al servizio della propria comunità religiosa e l’ente risponde ai bisogni dell’affiliato.

L’**art. 5** della legge che recepisce l’intesa prende in considerazione la figura del *colportore evangelista*²⁹ stabilendo che ad esso è garantita la libera diffusione del messaggio avventista, specialmente attraverso la vendita di stampa religiosa e che i colportori in possesso dei requisiti di legge potranno essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto ai contingentamenti predisposti da ciascun Comune. Il colportore è un avventista che vende, di casa in casa, libri e riviste denominazionali al pubblico:

Egli è considerato un evangelista e i suoi sforzi sono coordinati con quelli

²⁸ C. CARDIA, *Manuale*, cit., pp. 303, 304: “Il rapporto che unisce il religioso all’Istituto di appartenenza è indubbiamente fondato sulla libera e volontaria accettazione da parte del singolo della struttura istituzionale della vita religiosa, quale delineata dall’ordinamento canonico. Si tratta di una adesione tanto più convinta quanto più implica rinunce gravose, e quanto più diretta a quel fine di perfezionamento spirituale che il religioso avverte come un bene proprio e personalissimo. Ne deriva una immedesimazione tra vita del religioso e vita dell’Istituto che impedisce qualsiasi alterità tra i due soggetti, e che esclude che anche indirettamente il religioso avverta quanto sta facendo come una prestazione di lavoro: egli infatti non rinuncia semplicemente alla retribuzione, ma si rende disponibile ad una vita di impegno che può essere di sola preghiera, o di assoluta solitudine, di opere caritative o di attività sociali o di studio. Distinguere tra questi impegni ciò che è oggettivamente prestazione di lavoro e ciò che è attività religiosa o meramente spirituale è voler forzare, o snaturare le cose, e comporterebbe in definitiva una ulteriore discriminazione per la quale la tutela lavoristica spetterebbe solo a chi ad esempio insegna in una scuola gestita dall’ente e non anche a chi è impegnato, nello stesso ente, in attività caritative o puramente contemplative.

²⁹ Il termine “colportore” è di derivazione francese: “colporteur (f. -teuse) sm 1 venditore ambulante; merciaio ambulante|| 2 (di notizie) divulgatore, propalatore * agg: marchand colporteur, venditore ambulante” (*Nuovo Dizionario Moderno Italiano Francese Francese Italiano*, Torino, 1991, p. 1563).

degli altri operai nel campo dell'evangelizzazione. Il suo lavoro è sacro; esso ha elementi del lavoro del pastore, dell'insegnante e del venditore. Recandosi direttamente nelle case di ogni classe di persone egli espone ai suoi acquirenti la via della salvezza e prega con loro, sperando che Dio voglia spingerle affinché i libri che egli sta lasciando nelle loro case siano letti e studiati. Sono molti coloro che sono stati guidati alla piena comprensione e al convincimento spirituale, e quindi a far parte di una comunità attraverso l'influenza della stampa [...]. I colportori ricevono una commissione sulle loro vendite e alcuni benefici finanziari se raggiungono determinati obiettivi stabiliti dai regolamenti della denominazione"³⁰.

Il lavoro dei colportori evangelisti è sempre stato nel cuore degli avventisti: essi lo hanno sempre considerato come un canale privilegiato per diffondere idee e in particolare per diffondere la loro fede:

Il lavoro del colportore avventista non è una semplice attività commerciale. E' vero che esso ha dato di che vivere a migliaia di uomini e di donne, che è una opportunità che la denominazione offre agli studenti delle nostre scuole per pagarsi le rette, che l'ammontare complessivo delle vendite è nell'ordine dei milioni di dollari. Ma la sua grande aspirazione è la propagazione del Vangelo di Gesù Cristo [...]. Migliaia e migliaia di convertiti alla fede avventista hanno ricevuto la loro prima istruzione, e alcuni di loro una completa educazione, attraverso i libri acquistati dai colportori"³¹.

4. La chiesa “non combattente”.

Con l'**art. 6** si è tenuto conto della posizione avventista sull'uso delle armi³². Infatti, al momento della redazione dell'intesa, la Chiesa avventista, forte della sua posizione storica di chiesa "non combattente", ha ottenuto la possibilità per i fedeli della confessione di essere assegnati al servizio civile onde assolvere gli obblighi di leva, secondo quanto la Corte costituzionale ha chiaramente stabilito relativamente al fatto che il sacro dovere di difesa della Patria ben può essere adempiuto “attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato”³³.

Al fine di utilizzare questa possibilità è necessario esplicitare la propria appartenenza confessionale; viene così esclusa ogni possibilità di valutazione da parte degli organi statali sulle motivazioni addotte ai fini dell'ammissione degli obiettori avventisti al servizio sostitutivo civile, la quale viene così a configurarsi, secondo autorevole dottrina, come un "atto dovuto"³⁴. D'altro canto

³⁰ Liberamente tradotto da *Seventh-Day Adventist Encyclopedia* (Revised edition), a cura di D.F. NEUFELD, Washington D.C., 1976, pp. 791, 792.

³¹ Liberamente tradotto da A.W. SPALDING, *Origin and History of Seventh-day Adventists*, Washington D.C., 1961, II, pp. 88, 89.

³² Sulla posizione della Chiesa avventista sull'uso delle armi, cfr. T. RIMOLDI, *Relazioni Chiesa-Stato: la Chiesa avventista del settimo giorno. Alcune vicende*, in “Il Diritto ecclesiastico”, 1998, n. 3, pp. 682-690.

³³ Sentenza Corte costituzionale 6 maggio 1985, n. 164.

³⁴ R. BOTTA, *Manuale*, cit., p. 232.

la sentenza del 25 maggio 1985 n. 16 del Consiglio di Stato ha stabilito che "alla Commissione, costituita dal Ministero della Difesa, non è affidato il compito di valutare in positivo il grado di profondità dei convincimenti e dei motivi allegati dal richiedente ma solo la loro non manifesta infondatezza"³⁵.

Durante i lavori parlamentari sulla legge di approvazione delle intese qualcuno sostenne la incostituzionalità della norma in quanto avrebbe costituito una categoria privilegiata di cittadini³⁶: in realtà, dato che in ogni caso gli avventisti sono sottoposti a tutte le procedure previste dalla legge comune sull'obiezione di coscienza al servizio militare, l'art. 6 della legge n. 516 del 1988 si limita a fornire loro una motivazione già ampiamente valutata e accettata come seria e grave, in quanto espressione di forti convincimenti religiosi.

In ogni caso, la materia relativa all'obiezione di coscienza è stata completamente innovata dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, che ha configurato l'obiezione di coscienza al servizio militare come un vero e proprio diritto, ferma restando però la necessità di specificare quali sono i motivi che inducono a questa scelta (art. 4): "I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il predetto termine è ridotto a quindici giorni. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1".

Il secondo comma dell'art. 6 prevede che gli avventisti che abbiano prestato servizio militare possano, in caso di richiamo alle armi³⁷, essere assegnati su loro richiesta al servizio sostitutivo civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Questa norma prende in esame il caso di coloro che abbiano abbracciato la fede avventista successivamente alla prestazione del servizio militare e che in caso di richiamo alle armi si troverebbero in una posizione di coscienza diversa da quella che avevano quando hanno assolto agli obblighi di leva. La Chiesa avventista, pur avendo assunto una posizione netta sull'argomento ed esortando i suoi membri a scegliere sempre un servizio non armato, lascia ognuno dei suoi membri "libero di servire il proprio paese, in ogni tempo e luogo, in armonia con i dettami delle sue convinzioni di coscienza"³⁸.

Con il comma 3 viene concesso ai ministri di culto avventisti, su loro richiesta, l'esonero dal servizio militare, già previsto dall'art. 3 del Concordato del 1929 ed ora dall'art. 4 dell'Accordo di Revisione del 18 febbraio 1984 per sacerdoti, diaconi e religiosi, o la loro assegnazione al servizio sostitutivo civile. Tale possibilità permane, per i ministri di culto con cura d'anime³⁹, anche in caso

³⁵ Cfr. R. COPPOLA, *Le Intese*, cit., p. 49.

³⁶ Cfr. G. LONG, *Le confessioni*, cit., p. 120.

³⁷ L. MUSSELLI, *Le intese*, cit., p. 450: "In realtà, dal momento che oggi i richiami riguardano solo gli ufficiali o gli appartenenti a corpi ad alta specializzazione, la questione non appare rivestire grande importanza pratica. Tra l'altro, dato che il richiamo è finalizzato ad aggiornamento addestrativo esso, nel caso, sarebbe possibile solo per gli addetti al settore sanitario o a quello tecnologico."

³⁸ Dichiarazione di principio del Comitato Esecutivo della Divisione europea, riportata da G. CUPERTINO, *op. cit.*, p. 109.

³⁹ T. MAURO, voce *Cura d'anime*, in *Enciclopedia del Diritto*, XI, 1962, pp. 404 ss.: "Nella maggior parte delle confessioni religiose acattoliche manca generalmente una regolamentazione esplicita e precisa dell'istituto della cura d'anime, ma ciò nonostante le nozioni

di mobilitazione generale⁴⁰, mentre per i ministri di culto non direttamente impegnati nella cura d'anime è prevista l'assegnazione al servizio sostitutivo civile o ai servizi sanitari. Grazie al comma 3° dell'art. 6, diversi pastori hanno avuto la possibilità, una volta terminati gli studi teologici, durante i quali avevano goduto del rinvio al servizio militare *ex art.* 14, comma 3°, di usufruire direttamente del congedo potendo così prendere immediatamente servizio presso i distretti pastorali loro assegnati dall'Unione.

5. Le comunità separate.

L'**art. 7**, ai commi 1 e 3, ripropone, in maniera sostanzialmente identica, quanto previsto anche dall'intesa con la Tavola valdese (art. 5, commi 1 e 3), prevedendo il diritto per i militari avventisti di partecipare, nelle ore e nei giorni fissati, alle attività religiose ed ecclesiastiche avventiste che si svolgono nella località presso cui i suddetti prestino servizio, nonché la previsione dell'onere per il comando militare, in caso di decesso di un militare avventista, di predisporre, in accordo anche con i familiari del defunto, le misure necessarie affinché le esequie vengano celebrate da un ministro di culto avventista.

Il comma 2 prende in considerazione il fatto che le comunità avventiste presenti sul territorio superano di poco il centinaio e che pertanto ben può darsi il caso di un militare che si trovi a prestare servizio in un comune in cui non sia presente alcun luogo di culto avventista. In tal caso la legge prevede che al militare sia concesso il permesso di frequentare il luogo di culto avventista più vicina nell'ambito provinciale, nel rispetto di particolari esigenze di servizio e previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

Con l'**art. 8** è previsto che ai degenti degli istituti ospedalieri, delle case di cura e di riposo, avventisti e non, che ne facciano richiesta, è assicurata l'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto avventisti con spese a carico della confessione; a tal fine è concesso ai ministri suddetti l'accesso libero e senza

fin qui esposte possono applicarsi altresì, sia pure in linea di massima e quindi con i necessari adattamenti, nei confronti di quelle confessioni che presentano una specifica analogia di struttura con la Chiesa cattolica. Ciò si verifica soprattutto nei casi in cui l'organizzazione confessionale si fonda sostanzialmente e formalmente sul principio gerarchico, inteso nel senso di una ripartizione organica ed istituzionale degli appartenenti alla confessione medesima in categorie tra loro distinte, ma reciprocamente collegate da vincoli di graduale subordinazione che, per quanto modellati secondo schemi diversi, abbiano ovunque la medesima conseguenza di attribuire ai singoli soggetti una diversa posizione nell'ambito della intera organizzazione. Di modo che in tali casi (che qui non è possibile elencare specificamente) non sembra possa mettersi in dubbio che, pur in mancanza di formali disposizioni, i soggetti appartenenti alle categorie più elevate siano investiti, in misura via via decrescente, di un complesso di poteri e di responsabilità, e quindi in sostanza di funzioni, da esercitarsi soprattutto nei riguardi dei semplici fedeli, che integrano, in ultima analisi, una vera e propria cura d'anime, anche se di contenuto diverso da quella delineata in rapporto alla Chiesa cattolica".

⁴⁰ F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 413: "La successiva norma dell'art. 4.2 (dell'Accordo 18 febbraio 1984) prevede un caso difficilmente verificabile nell'età delle tecnologie avanzate: quello della mobilitazione generale di tutti gli idonei al servizio militare. In tale improbabile ipotesi, mentre gli ecclesiastici con cure d'anime non sono obbligati a rispondere alla chiamata, quelli non assegnati a tale cura presteranno il ministero religioso fra le truppe o, in subordine, lavorando nei servizi sanitari."

limitazioni d'orario alle strutture suddette. Tale accesso è concesso anche ai diaconi autorizzati da parte degli organi competenti dell'Unione. La figura del diacono è di origine biblica: nel racconto della scelta dei sette diaconi della chiesa apostolica, riportato in Atti 6: 1-8 viene detto che essi vennero scelti e consacrati per occuparsi degli interessi della chiesa. I diaconi avventisti⁴¹ sono scelti mediante elezione e consacrati a tale ufficio; i loro compiti principali sono: la gestione delle proprietà della chiesa, l'accoglienza alle funzioni e la sorveglianza sul loro regolare svolgimento, la visita regolare dei membri della comunità per portare conforto morale e materiale, l'assistenza durante i riti della chiesa, la cura degli ammalati e dei poveri. La carica di diacono viene conferita indifferentemente a uomini e donne reputati adatti all'incarico. L'Unione, su segnalazione delle comunità locali, invia ai diaconi un tesserino numerato completo delle generalità e di una fotografia che viene registrato su apposito elenco; tale tesserino viene firmato in sede di emissione dal Segretario dell'Unione, ha validità di dieci anni e ogni anno deve essere sottoposto a rinnovo mediante l'apposizione del timbro della comunità di appartenenza e della firma del pastore o dell'anziano locali, allo scopo di attestare che il fedele a cui il tesserino si riferisce è effettivamente stato confermato nel suo incarico per l'anno in corso.

Con l'**art. 9** è assicurata per i detenuti degli istituti penitenziari la possibilità di essere assistiti spiritualmente dai ministri di culto designati dall'Unione; a tale fine vengono trasmessi all'autorità competente gli elenchi dei ministri di culto iscritti nei ruoli dell'Unione, suddivisi per circoscrizioni territoriali. L'autorità competente al momento della stipulazione dell'intesa era il Ministero di Grazia e Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Ufficio IV, Divisione III, poi detto ufficio, con sua circolare⁴², ha reso noto che le liste dei ministri di culto di cui trattasi devono essere trasmesse in originale direttamente ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e che all'Ufficio IV deve essere inviata copia per conoscenza.

L'assistenza spirituale si svolge in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario; il medesimo è tenuto ad informare i ministri di culto competenti per territorio delle richieste provenienti dai detenuti. L'iniziativa della visita alle carceri non è necessariamente sottoposta alla richiesta del detenuto o dei suoi familiari ma, come si evince dai commi 2 e 3, è lasciata la libertà ai ministri di culto, in adempimento del mandato evangelico, di visitare i detenuti⁴³, anche se non suoi correligionari⁴⁴, per portare loro conforto morale e spirituale.

La legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento carcerario, all'art. 16 inserisce la religione tra gli elementi del trattamento dei detenuti tendente "anche attraverso contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi"⁴⁵. A tale fine, ai detenuti appartenenti a religioni diverse dalla cattolica era riconosciuto il diritto a ricevere, su richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti (art. 26, comma quarto).

L'articolo 26 della legge n. 351 del 1975, e il regolamento di attuazione

⁴¹ *Manuale*, cit., pp. 92 ss.

⁴² Circ. Min. Grazia e Giustizia del 30 ottobre 1992, n. 476306.

⁴³ Cfr. *Matteo* 25: 36, 40

⁴⁴ *Contra* L. MUSSELLI, *Le intese*, cit., p. 457.

⁴⁵ Art. 1, comma 6, Legge 26 luglio 1975, n. 351.

D.P.R. n. 431 del 1976, sono stati abrogati in seguito, talché attualmente la materia è regolata dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230⁴⁶. In particolare, l'art. 58, comma 6, e l'art. 116 del suddetto regolamento limitavano l'accesso agli istituti dei ministri di culto (anche cattolici) diversi dai cappellani organicamente stabiliti esclusivamente in caso di "richiesta di singoli detenuti o internati" e sempre previa autorizzazione del direttore dell'istituto. Questa parte del regolamento è stata impugnata dalla Chiesa valdese, dalle Assemblee di Dio, dall'Unione avventista e dall'Unione battista, che hanno presentato un ricorso davanti al TAR del Lazio il 17 novembre 2000. Il TAR ha recepito il ricorso annullando con sentenza n. 11398/2000⁴⁷ le parti contestate dei suddetti articoli. La contestazione verteva sul contrasto tra il regolamento e le intese, che prevedevano invece l'accesso ai ministri di culto agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione, anche di loro iniziativa, indipendentemente da una richiesta del detenuto⁴⁸.

Con l'**art. 10** si è voluto specificare che le attività di assistenza spirituale, previste dagli artt. 7, 8 e 9, si svolgono con oneri a carico dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste. Si configura qui una diversità di trattamento rispetto ai ministri cattolici: essi infatti svolgono le loro attività a spese dello Stato o delle istituzioni di assistenza e cura, essendo previste specifiche figure, i cappellani, a ciò deputati; in particolare per gli istituti di detenzione, il trattamento giuridico ed economico è regolato dalla legge 4 marzo 1982, n. 68 e successive modificazioni. Secondo MUSSELLI tale trattamento di favore è dovuto al fatto che i ministri di culto cattolici ospiti di istituzioni sanitarie e penitenziarie sono occupati praticamente a tempo pieno o quasi da questi compiti di assistenza e cura, al contrario dei ministri di culto acattolici che, data la relativa esiguità dei correligionari da assistere, non potrebbero dare alla loro

⁴⁶ Sulla normativa afferente alla libertà religiosa nell'ambito delle istituzioni penitenziarie, precedente però alla sentenza 11398/2000 del TAR Lazio, cfr. S. ZAMBELLI, *La religione nel sistema penale e tra le mura del carcere*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 2/2001, pp. 455-480.

⁴⁷ Si veda il testo della sentenza e la relativa nota di F. FRANCESCHI, *L'assistenza spirituale ai detenuti appartenenti alle confessioni religiose di minoranza nel nuovo regolamento penitenziario (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230): un caso evidente di « amnesia giuridica » da parte dell'Amministrazione dello Stato*, in "Il Diritto ecclesiastico", 2001, n. 2, pp. 69-85.

⁴⁸ [Http://utenti.lycos.it/battistasiracusa/tardellazio.htm](http://utenti.lycos.it/battistasiracusa/tardellazio.htm)? : "Era, infatti, il direttore che doveva autorizzare l'accesso del ministro di culto, già debitamente segnalato dal competente Provveditore. Inoltre, l'accesso veniva fatto dipendere da una esplicita richiesta del detenuto. Questo aspetto appare doppiamente discriminante. Lo è per il ministro di culto che non può godere della facoltà concessagli dalla legge, ma lo è pure per il detenuto stesso, che in alcuni casi può andare incontro a forme di discriminazione, di censimento o, comunque, viene sottoposto a controlli e autorizzazioni persino in campo religioso. Sono poi diversi i detenuti extracomunitari che non parlano bene l'italiano e che non si raccapezzano a sufficienza nelle pieghe dei regolamenti. Provenienti da alcuni stati africani, diversi detenuti parlano inglese o francese e sono di fede musulmana o, comunque, non cattolica. L'aver subordinato l'assistenza spirituale dei ministri di culto (pastori) evangelici ad una richiesta specifica ha significato una forte riduzione di opportunità di servizio, di conforto e, perché no, di redenzione. La sentenza del TAR apre ora nuove possibilità, anche se il mondo protestante italiano non nasconde un certo rammarico, espresso dal Prof. Gianni Long, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, col seguente commentato: «L'errore commesso nella redazione del regolamento penitenziario era evidente e il TAR ha ritenuto di adottare una decisione rapidissima. Dispiace, per altro, che il Ministero, una volta constatato l'errore, non abbia provveduto autonomamente ad una rettifica. Le confessioni religiose di minoranza devono sempre vigilare, perché i loro diritti sono spesso ignorati anche dagli organi dello Stato»".

attività carattere di continuità⁴⁹. Queste considerazioni sono peraltro in parte contraddette dal fatto che, almeno per quanto riguarda la le carceri, una fetta ingente della popolazione carceraria è di religione musulmana⁵⁰ o comunque diversa dalla cattolica (ortodossa e protestante in particolare), e pur tuttavia non è disciplinata alcuna modalità di finanziamento di un servizio permanente di cappellania analogo a quello cattolico, essendo soltanto previsto un compenso orario per i ministri di culti diverso da quello cattolico che abbiano prestato l'assistenza religiosa⁵¹. Peraltro, il cappellano (cattolico) agisce anche in ambiti che vanno al di là della sua missione spirituale, arrivando persino a far parte della commissione che predispone e modifica il regolamento interno di ciascun istituto (art. 16, legge n. 354 del 1975), regolamento valevole per tutti i detenuti, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa⁵², mentre, come abbiamo visto prima, è quantomeno dubbio che l'attività di un ministro di culto debba essere valutata esclusivamente dal numero di correligionari che egli assiste, ma dovendo essere valutata più ampiamente, in quanto facente parte di quel trattamento rieducativi che, attraverso anche la religione, tende al "reinserimento sociale dei condannati e degli internati [...] anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa".

6. La libertà di propaganda

Riteniamo opportuno analizzare in questa sede l'**art. 28** che ben può inserirsi, per il suo contenuto, in questo capitolo. Infatti con il primo comma di questo articolo viene ribadita la libertà di affissione e di distribuzione di pubblicazione e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione della Chiesa avventista all'interno dei luoghi di culto e delle loro pertinenze; inoltre viene ricordata anche la libertà di operare delle collette nei medesimi luoghi: entrambe le attività debbono intendersi come praticabili senza alcuna autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato ed esenti da qualsiasi tributo. Si tratta di un'altra specificazione del diritto di praticare la missione di evangelizzazione riconosciuto alla Chiesa avventista nei primi articoli della legge: di particolare interesse il fatto che le raccolte effettuate all'interno dei luoghi di culto debbano intendersi esenti da qualsiasi tributo; di questo aspetto si tratterà poi più diffusamente nell'analizzare l'art. 29.

Nel secondo comma dell'art. 28 invece viene in esame un argomento che è peculiare dell'intesa con gli avventisti e di quella con le ADI: si tratta della previsione che, in sede di pianificazione delle radiofrequenze, nel quadro dell'ordinamento radiotelevisivo informato ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, "si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di

⁴⁹ L. MUSSELLI, *Le intese*, cit., p. 452; in tal senso anche C. CARDIA, *Stato*, cit., p. 137, 138.

⁵⁰ S. ZAMBELLI, *op. cit.*, p. 478.

⁵¹ Art. 18, legge n. 68 del 1982.

⁵² S. ZAMBELLI, *op. cit.*, pp. 478, 479.

utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore". Infatti, le comunità avventiste locali sono da annoverarsi tra i pionieri della radiofonia in FM: esse hanno dato vita a emittenti locali nel periodo di *boom* delle c.d. "radio libere" e si sono proposte come radio esclusivamente religiose e senza scopo di lucro in un panorama popolato anche da radio commerciali ben più agguerrite e finanziariamente dotate. Eppure, a distanza di anni, la maggior parte di queste piccole stazioni resiste ancora, grazie a grandi sacrifici dei fedeli delle varie comunità locali: esse hanno spesso dovuto affrontare delle controversie legali contro altre emittenti che, forti della maggior potenza delle loro apparecchiature, cercavano di espandersi al di là delle frequenze regolarmente assegnate dal Ministero competente.

Tutta l'attività delle radio locali viene coordinata dall'Unione che ha a Roma un centro di produzione di materiale radiofonico che viene poi integrato, a livello locale, dalle trasmissioni di produzione propria (in diretta o registrata) degli operatori locali; questo centro di produzione, operante nell'ambito del Dipartimento delle Comunicazioni dell'Unione è stato poi affiancato da alcune strutture associative che riuniscono tutte le emittenti radio avventiste⁵³ italiane operanti nel campo della modulazione di frequenza: Associazione Media Avventisti Italiani (AMAI), che riunisce tutte le emittenti dell'Italia peninsulare, ad eccezione della Radio RVS di Bologna che è gestita da una associazione autonoma, e dalla Associazione Teleradio Avventista di Catania (ATRAC), che riunisce tutte le emittenti siciliane.

⁵³ Nel "network" avventista italiano ogni emittente locale assume il nome di "RVS - Radio Voce della Speranza" aggiungendo il nome della località da cui trasmette.

Capitolo II – La scuola, i luoghi di culto, il riposo sabatico

1. L'insegnamento della religione nella scuola

Con l'**art. 11** la Repubblica italiana, volendo garantire la libertà di coscienza, ribadisce, per gli alunni avventisti di scuole pubbliche non universitarie, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, con la possibilità di esercitare tale diritto, ai sensi delle leggi vigenti, direttamente o tramite coloro cui compete la potestà su di essi. Onde evitare effetti discriminanti si prevede che l'insegnamento religioso non abbia luogo in determinati orari e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. E' in ogni caso esclusa la possibilità che agli alunni possano essere richieste pratiche religiose o atti di culto.

La lettura di questo articolo deve inquadrarsi nella più ampia questione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole e, a tale scopo, è opportuno fare una brevissima digressione storica.

Con la legge Coppino del 15 luglio 1877 e con il Regolamento approvato con R.D. del 21 giugno 1883 venne escluso l'insegnamento religioso cattolico nelle scuole secondarie e furono eliminate le figure dei direttori spirituali; nelle scuole elementari l'insegnamento religioso cattolico venne mantenuto per gli alunni le cui famiglie lo richiedevano.

Con la riforma del 1908 si prevede per le scuole elementari che, se la maggioranza del consiglio comunale fosse stata favorevole, l'insegnamento religioso sarebbe stato impartito a carico del Comune; in caso contrario, la cura della formazione religiosa sarebbe stata dei padri degli alunni, in locali adibiti a tale scopo.

Con la riforma Gentile, introdotta con il R.D. 1 ottobre 1923, n. 2185, la religione cattolica ritornò ad essere a tutti gli effetti materia *curricolare* del programma delle elementari, in conseguenza dell'identificazione della religione cattolica come mito dell'infanzia, necessaria ad un corretto sviluppo della personalità del bambino, da accantonarsi poi a seguito dello sviluppo intellettuale e culturale⁵⁴ e dello studio della filosofia. L'insegnamento della religione cattolica era perciò visto, secondo questa ottica particolare, come "coronamento dell'istruzione elementare".

L'art. 27 del T.U. del 5 febbraio 1928, n. 577, prevedeva la possibilità di essere esentati dall'istruzione religiosa cattolica per i bambini i cui genitori "dichiarano di volervi provvedere personalmente".

Con il Concordato del 1929 l'insegnamento della religione cattolica venne introdotto anche nelle scuole medie inferiori e superiori. Il compito di impartire tale insegnamento era appannaggio di sacerdoti o religiosi a ciò autorizzati dall'autorità ecclesiastica o anche laici ritenuti idonei dall'Ordinario

⁵⁴C. CARDIA, *Manuale*, cit., pp. 435, 436.

diocesano che ne comunicava il nominativo al Provveditore degli Studi, affinché provvedesse alla “nomina”.

Il R.D. del 28 febbraio 1930, n. 289, applicativo della legge sui culti ammessi, prevedeva, nell'art. 23, che “quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando per fondati motivi non possa esservi adibito il tempio, i padri di famiglia professanti un culto diverso dalla religione dello Stato possono ottenere che sia messo a loro disposizione qualche locale scolastico per l'insegnamento religioso dei loro figli”. In ogni caso era garantita la possibilità di essere esentati dall'insegnamento della religione cattolica per gli alunni i cui genitori ne facessero richiesta. Al di là dello specifico insegnamento della religione cattolica, tutto il programma generale venne permeato da uno spirito marcatamente confessionale, in accordo con l'atteggiamento del regime nei confronti della religione cattolica.

Tale insegnamento religioso cattolico diffuso è sopravvissuto anche alla Costituzione repubblicana e si sono dovuti attendere gli anni '80 per vedere segnali concreti di cambiamento. D'altra parte, accanto al “riconoscimento dei valori religiosi nella vita dei singoli e della società” e del “rispetto e garanzia della libertà di coscienza dei cittadini” permane pur sempre un “impegno per lo Stato ad assicurare nelle scuole lo svolgimento di specifici programmi di religione”⁵⁵.

Con l'art. 9 dell'Accordo di Villa Madama, lo Stato italiano, “riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano”, si è assunto l'impegno di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie; tale insegnamento è impartito agli alunni che intendano avvalersene.

Caduta la concezione della religione cattolica come religione dello Stato, ha preso corpo lo scenario in cui lo Stato, non più disinteressato nei confronti dei bisogni religiosi dei suoi cittadini, si fa tramite per assicurare il soddisfacimento di tale interesse⁵⁶: “Un mutamento di prospettiva, radicale, nel cui quadro lo Stato, abbandonata l'aspirazione ad un ‘monopolio culturale’, non è più interessato a trasmettere un ‘messaggio ideologicamente orientato’ ”⁵⁷.

Questa interpretazione del diritto di libertà religiosa, non è stata condivisa, tra gli altri, dalle confessioni di minoranza e da non trascurabili settori della società civile⁵⁸: in particolare, la Chiesa avventista, nel preambolo all'intesa, ha voluto evidenziare il suo rifiuto di questa ottica, considerata più consona al passato regime autoritario che all'Italia repubblicana⁵⁹. Anche in dottrina non sono mancati coloro che si sono posti seriamente l'interrogativo se l'insegnamento della religione cattolica non violi il principio dell'alterità tra

⁵⁵Cfr. D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104.

⁵⁶C. CARDIA, *Stato*, cit., pp. 122 - 138.

⁵⁷R. BOTTA, *Manuale*, cit., p. 206.

⁵⁸S. DOMIANELLO, *Gli insegnamenti religiosi nella scuola pubblica: una pluralità di scelte legislative irriducibili a sistema*, in “Il Diritto ecclesiastico”, 1993, n. 2, pp. 270, 271: “Certo, restano ancora insoddisfatte le aspettative di quanti ritengono che non vi sia autentica laicità, né reale libertà religiosa per tutti, quando lo Stato accetti di imporre autoritativamente ai discenti delle sue scuole il compimento di scelte che sottendono interrogativi di fede e di coscienza, e si assume indiscriminatamente il costo di un insegnamento religioso ad intera gestione confessionale”.

⁵⁹Cfr. A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico*, Milano, 1996, p. 338

Stato e confessioni religiose stabilito nell'art. 7 e nell'art. 8, comma terzo della Costituzione⁶⁰:

L'insegnamento della religione cattolica, in quanto affidato alla gestione confessionale utilizzabile (se non di fatto utilizzato) per proporre un progetto di vita religioso, per favorire cioè lo sbocco della dimensione normativa ed esperienziale della religione cattolica nella professione di fede, nel quadro del *munus docendi* (compito d'insegnare e di evangelizzare) di cui è depositaria la Chiesa, che lo assolve attraverso persone di sua fiducia, per il modo in cui è organizzato, ossia attraverso una sua assunzione diretta nei compiti dell'amministrazione scolastica, appare contrario all'impianto costituzionale, a cominciare dall'art. 7 c. 1°, che vieta ogni commistione di poteri/funzioni. E' sintomatico che la Corte costituzionale affermi il principio di *laicità dello Stato* in occasione di questioni relative all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, che rappresentano proprio un caso di conferimento di partecipazione all'esplicazione di poteri pubblici a favore di un'organizzazione di tendenza religiosa. La Corte considera tale insegnamento '*coerente con la forma di Stato laico della Repubblica italiana*', una volta che lo Stato-comunità garantisca allo studente il diritto all'autodeterminazione consistente nel non avvalersi di detto insegnamento. Vale a dire che lo Stato laico si distingue da quello non laico unicamente perché non pretende dai cittadini la sostanziale adesione alle credenze, alla religione la cui diffusione esso favorisce attraverso il conferimento di poteri pubblici, non opprime la coscienza dei singoli, ai quali è sempre consentito sottrarsi - alla maniera di altrettanti obiettori di coscienza - a questo indottrinamento legalizzato. Come si vede, la laicità di cui parla la Corte consente il sacrificio di un aspetto essenziale del principio democratico, ossia il principio di non identificazione. Una laicità di questo tipo presuppone una concezione diminuita e paternalistica della democrazia, ma al momento - data la forte pressione del mondo cattolico e la presenza del Pontefice in

⁶⁰L. GUERZONI, *Considerazioni critiche sul "principio supremo" di laicità dello Stato alla luce dell'esperienza giuridica contemporanea*, in "Il Diritto ecclesiastico", 1992, n. 1, pp.100, 101: "Non avrei dubbi, pertanto, a ritenere che il *principio dell'alterità* tra ordine statale e ordine confessionale, che la Costituzione formalmente sancisce, rappresenti anch'esso uno dei profili costitutivi del valore o 'principio supremo' della laicità dello stato. Se così è, si ripropone pienamente il problema della sussistenza di un limite *oggettivo* per la possibilità stessa di 'prestazioni a contenuto confessionale' da parte dello stato, anche se corrispondenti a istanze della coscienza religiosa e civile dei cittadini. Appare pertanto difficilmente eludibile, ancorché ignorata o altrimenti risolta dalla Corte, la questione, ad esempio, della compatibilità costituzionale - con riferimento, propriamente, al 'principio supremo' di laicità dello stato - della nuova disciplina di derivazione pattizia in materia d'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, stante l'intreccio fra stato e chiesa - quasi una vera e propria 'incorporazione di funzioni ecclesiali nell'apparato statale' - che quella disciplina indubabilmente determina. Né può sottacersi la preoccupazione che, per effetto d'una siffatta 'incorporazione di funzioni ecclesiali nell'apparato dello stato', qualcosa d'importante, in termini etici e culturali, prim'ancora che giuridico-istituzionali, possa andare irrimediabilmente perduto: ed è la conquista di civiltà segnata, sotto molteplici profili - primo dei quali la libertà di coscienza e di religione - dall'affermarsi del principio di separazione o, meglio, di *alterità* tra i due ordini. Vale a dire, uno dei tratti essenziali della figura o forma storico-istituzionale dello *stato laico*, con il conseguente postulato del superamento non solo di ogni ipotesi di confessionismo statale, ma altresì di ogni commistione o incorporazione fra potere statale e poteri confessionali, così come fra funzioni e organi politico-statali e funzioni ed organi ecclesiastici.

uno Stato tutto interno a quello italiano - l'unica che ci viene consentita ed al cui superamento dobbiamo contribuire⁶¹.

Tale insegnamento religioso cattolico è attuato mediante un sistema che, attraverso l'attestazione di idoneità degli insegnanti, dei testi e dei programmi, da parte dell'autorità ecclesiastica competente, ha lo scopo di garantire l'ortodossia dell'insegnamento medesimo. Per quanto riguarda la traduzione in fatti dell'insegnamento nella realtà scolastica, non si può nascondere che vi sono stati e vi sono tuttora numerosi ostacoli, nonostante tutta una serie di provvedimenti di vario genere, tra cui circolari e sentenze amministrative, civili, costituzionali⁶². In particolare, senza avere pretesa di esaustività, ci limitiamo a indicarne alcuni per punti:

- il problema del posizionamento delle ore di insegnamento della religione cattolica nell'orario scolastico;

⁶¹A. VITALE, *op. cit.*, pp. 344, 345. Non è mancato anche chi ha notato la sostanziale difformità d'indirizzo tra la Corte costituzionale e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema d'istruzione religiosa, a tale proposito cfr. M.G. BELGIORNO DE STEFANO, *Libertà religiosa e sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Nuovi studi di Diritto Canonico ed Ecclesiastico*, Salerno, 1990, p. 533: "Il contrasto tra la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana, in tema d'istruzione religiosa appare palese. La Corte Europea distingue infatti chiaramente il concetto d'insegnamento da quello relativo all'istruzione religiosa, negando valore a quell'istruzione religiosa (indottrinamento) che non venga filtrata attraverso gli altri insegnamenti scolastici".

⁶²S. DOMIANELLO, *op. cit.*, pp. 279 ss.: "Il sistema "di incorporazione" dell'insegnamento confessionale cattolico, non sarebbe da ritenere, in sé e per sé - secondo quanto affermato finora dalla Corte costituzionale - lesivo di interessi costituzionalmente protetti, perché andrebbe riguardato, piuttosto, come un caso di ragionevole specificazione del diritto di libertà religiosa. Le conclusioni del giudice della Consulta lasciano, tuttavia, lo spazio a qualche osservazione critica, proprio in merito alla ragionevolezza della norma discussa. In particolare, la Corte non sembra aver chiarito quale giustificazione ragionevole, sul piano costituzionale, potrebbe essere addotta a favore della scelta normativa che pretende di soddisfare l'interesse pubblico alla valorizzazione della cultura religiosa e alla conoscenza dei principi del cattolicesimo - in quanto facenti parte del patrimonio storico del popolo italiano - imponendo allo Stato obblighi *del particolare tipo* di quelli introdotti con la riforma concordataria. Resta, cioè, inspiegato come si possa considerare ragionevole l'idea di affidare l'attuazione di un interesse pubblico *di tipo culturale*, insegnamento che rimette la determinazione dei contenuti e la gestione del personale docente alla confessione interessata, che lo svolge come un'attività di tipo ecclesiale, rientrando nella propria opera di "catechesi evangelizzatrice", di educazione alla fede. Ancora, non si comprende per quale motivo la realizzazione di un interesse generale alla semplice *conoscenza* dei principi specifici del cattolicesimo potrebbe coesistere con il riconoscimento agli utenti e alle loro famiglie del diritto di rifiutare l'insegnamento, che, secondo quanto sostenuto, mirerebbe a soddisfare in primo luogo il predetto interesse pubblico e solo *per incidens* gli interessi particolari (confessionali) con quello coincidenti. Il ragionamento svolto dalla Corte non sembra meno incompleto nella parte in cui pure ammette - già contraddicendo, così, il fondamento delle sue stesse premesse - che il diritto di non-avvalersi si giustifica solo perché, trattandosi di un insegnamento a gestione confessionale, non si può garantirne (l'esatta rispondenza all'interesse pubblico in rilievo, ossia) l'imparzialità. Non viene spiegato, infatti, per quale ragione la garanzia del diritto di non-avvalersi dovrebbe rendere necessario l'impegno dello Stato a far sorgere in capo ai fruitori del servizio un obbligo legale di dichiarare se intendano o no avvalersene".

- la mancanza nella stragrande maggioranza degli istituti scolastici, dell'organizzazione di attività integrative alternative all'IRC⁶³;
- il problema della esclusione dalla classe per gli alunni non avvalentisi che può causare straniamento e traumi anche importanti⁶⁴;
- le modalità con cui si accede alla scelta tra avvalersi o no, che agiscono per mezzo di presunzioni che in una materia delicata come questa sarebbe meglio evitare;
- il fatto che i programmi dell'IRC, concordati tra la Cei e il Ministero competente comprendono anche parti dedicate alle altre religioni, cosa per la quale non soltanto gli insegnanti

⁶³A. VITALE, *op. cit.*, pp. 346 ss.: "Per quanto riguarda [...] l'esigenza di non predisporre meccanismi volutamente disincentivanti la scelta per il non avvalersi, va detto che nessun problema sarebbe sorto se si leggesse la norma dell'art. 9 n. 2 del concordato per quel che veramente essa vuol dire, che cioè l'insegnamento della religione cattolica è da considerarsi facoltativo, con la conseguenza che per coloro che usufruiscono di tale insegnamento dovrebbe essere previsto un orario aggiuntivo. In effetti, così inteso, l'insegnamento confessionale della religione cattolica sarebbe perfettamente compatibile con il principio democratico e con quella sua diretta derivazione che è il principio di non identificazione. Ma non era certo questo l'interesse della Chiesa cattolica, il cui unico obiettivo è quello di realizzare, attraverso questo insegnamento, una forma di controllo sociale sulla popolazione studentesca, controllo sociale che la facoltatività neutralizzerebbe, perché non pochi studenti resisterebbero alla tentazione di alleggerire - potendolo fare - il proprio carico scolastico. Così attraverso la burocrazia ministeriale e la giurisprudenza poco giuridica e molto politica del Consiglio di Stato, è stata effettuata un'operazione di recupero, che è passata attraverso due fasi progressive:

a) la prima fase è consistita nel far passare l'insegnamento della religione cattolica da meramente *facoltativo* (come vorrebbe il concordato) ad *opzionale* rispetto ad insegnamenti *alternativi* e da determinare anche in relazione alla concreta attuabilità;

b) la seconda fase è consistita nel trasformare questa raggiunta opzionalità da libera (lo studente potrebbe rifiutare l'insegnamento alternativo, preferendo comunque non appesantire il suo carico scolastico) in obbligatoria, nel senso che gli studenti che non vogliono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica sono obbligati a seguire l'insegnamento alternativo".

⁶⁴ Per le esperienze vissute dagli studenti, per tutti, A PALMIERI, lettera pubblicata da "Il Venerdì", supplemento a "La Repubblica", 9 gennaio 1998, p. 22: "Sono uno studente di 17 anni [...]. Ho vissuto esperienze sgradevoli, che non dimenticherò mai, nella scuola dell'infanzia e dell'adolescenza, quando non dovrebbero esistere proprio l'allontanamento dal gruppo per la religione (insegnanti seccati di doversi occupare di me, qualcosa di 'alternativo' dentro uno stanzino senza finestre, oppresso dall'angoscia, la solitudine nei corridoi e professori che mi dicevano 'Ma va in classe, un po' di religione non ti fa male' oppure '...ti farebbe bene', la tensione dei miei genitori sempre vigili e pronti ad intervenire per me e mia sorella). Ho anche appreso, a mie spese, che la consapevolezza dei valori dello Stato laico va di pari passo con il grado di scuola, passando da maestre che al di fuori delle ore di religione facevano religione perché tutto il discorso dei comportamenti sociali e individuali ruotava intorno alle loro convinzioni religiose; mesi di presepi, alberi di Natale e lavoretti pasquali che con le vite dei Santi avviluppavano tutte le materie. Un po' mitigato l'integralismo nella scuola Media e finalmente il Liceo [...]. Fino a quando sarà lo Stato a farsi carico dell'insegnamento della religione cattolica a spese di tutti i cittadini e ne manterrà la collocazione nell'orario obbligatorio delle lezioni, non ci sarà autonomia o flessibilità che tenga: bambini e adolescenti non cattolici continueranno a subire forme di emarginazione. Quale società pacifica e multirazziale può nascere su queste basi? Che fare?"

dell'IRC non sono necessariamente qualificati, ma che presenta anche caratteri di problematicità rispetto alle norme concordatarie che prevedono "l'insegnamento della religione cattolica" e non delle altre religioni, che sarebbe più opportunamente impartito nell'ambito di una materia specifica, con diverse modalità di reclutamento del corpo docente;

- le modalità di inserimento degli insegnanti che impartiscono l'IRC e che comporta dubbi di costituzionalità, specialmente laddove presenta la possibilità per insegnanti IRC che abbiamo perso il gradimento dell'ordinario, di potere transitare ad altro insegnamento, scavalcando ogni graduatoria precedentemente stabilita.

Per tornare all'analisi dell'art. 11 è da notarsi come il secondo comma preveda un particolare riferimento ad orari che possano avere effetti discriminanti⁶⁵. E' evidente qui la volontà della Chiesa avventista di veder collocate le ore di insegnamento della religione cattolica all'inizio o alla fine dell'orario di lezione⁶⁶. Di diverso parere è FINOCCHIARO, per il quale

tali norme stanno a significare che l'ora settimanale delle lezioni di religione prevista per le scuole secondarie e le due ore settimanali previste per le scuole elementari e materne dovrebbero essere collocate nell'orario secondo i normali criteri e non meccanicamente all'inizio e alla fine dell'orario giornaliero. Questa sembra l'interpretazione corretta della disposizione regolamentare, accolta dalla dottrina anche sotto il profilo che, ponendo le lezioni di religione solo nella prima o nell'ultima ora, ciascun docente potrebbe svolgere ogni settimana solo dodici ore di lezione contro le non più di diciotto previste, come per ogni insegnante, dall'art. 5 della legge n. 824 del 1930⁶⁷.

FINOCCHIARO stesso ricorda però che la

Camera dei deputati, con la risoluzione sopra (n. 1) citata [Risoluzione Camera dei Deputati del 16 gennaio 1986, n. 6-00074], ha ritenuto che la finalità di non dar luogo ad alcuna forma di discriminazione possa essere assicurata sistemando l'insegnamento della religione cattolica e le attività didattiche ad esso alternative nell'ora iniziale o nell'ora finale delle lezioni giornalieri⁶⁸.

⁶⁵G. LONG, *Le intese*, cit., p. 128: "Come noto, queste espressioni dell'intesa valdese hanno dato luogo ad un lungo contenzioso politico e giudiziario, perché ritenute incompatibili con l'assetto dato dalle circolari ministeriali all'insegnamento della religione cattolica. E' abbastanza singolare che ADI ed Unione delle chiese avventiste abbiano accettato queste formulazioni che, al momento della sottoscrizione delle relative intese, avevano già dimostrato tutto il loro carico di equivoci. Probabilmente, si è trattato di un'imposizione della controparte statale, desiderosa di creare un'uniformità che non turbasse l'opportunistica linea seguita dai governi Craxi in questa materia".

⁶⁶L. MUSSELLI, *op. cit.*, p. 453.

⁶⁷F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 444.

⁶⁸*Ibidem*.

La Corte costituzionale, investita del problema, ha, con sentenza del 11 gennaio 1991, n. 13, dichiarato non fondata l'eccezione sollevata contro l'inserimento dell'insegnamento della religione cattolica nell'orario ordinario delle lezioni; la Corte ha però anche introdotto un elemento nuovo: "In un *obiter dictum*, la Corte costituzionale ha osservato che il c.d. 'stato di non-obbligo', riguardo all'insegnamento della religione 'può comprendere tra le varie altre possibili, "anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dalla scuola"'⁶⁹. In questo modo la Corte costituzionale ha ribadito la sua precedente sentenza del 12 aprile 1989, n. 203 che aveva stabilito che *i non avvalentisi* restavano in uno stato di *non-obbligo* e a cui il Ministero della pubblica istruzione aveva replicato con circolari che, andando in senso contrario all'indirizzo della Corte, prevedevano, per *i non avvalentisi*, la scelta fra tre possibilità: a) attività didattiche e formative; b) attività di studio e/o ricerca individuali, con assistenza del personale docente; c) nessuna attività, o meglio svolgimento di libera attività di studio⁷⁰.

Per quanto riguarda la esclusione della possibilità che possano essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto contenuta nel comma terzo dell'art. 11 è opportuno ricordare come il T.A.R. dell'Emilia Romagna, annullando alcune delibere di Consigli d'Istituto che, aderendo all'interpretazione data dal Ministero della pubblica istruzione⁷¹, avevano disposto la partecipazione ad una celebrazione religiosa d'inizio e/o fine anno scolastico e la benedizione pasquale nell'edificio quali attività extrascolastiche di cui alla lett. (d) dell'art. 6 D.P.R. 416/74, abbia affermato che le celebrazioni di liturgie o riti religiosi o il compimento di atti di culto o comunque le pratiche religiose non possono essere ricondotte tra le "attività culturali, sportive e ricreative" riconosciute di particolare interesse educativo; di più, ha ribadito che "al di là dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato, non è consentito andare: pertanto, ogni altra attività, squisitamente religiosa (atti di culto, celebrazioni) non è prevista e non è consentita nelle aule scolastiche e meno ancora in orario di lezione e in luogo dell'insegnamento delle materie di programma. Immaginare che il compimento di atti di culto possa rientrare nella categoria e nel quadro delle attività extrascolastiche, oltre a configurare una evidente violazione di legge, significa voler far entrare dalla finestra ciò che non si può fare entrare dalla porta"⁷². Nel ricorso accennato la Chiesa avventista si era presentata come ricorrente e tra i motivi dell'impugnazione vi era proprio la violazione dell'art. 11 della legge n. 516 del 22.11.1988.

E' da notare come una parte importante della dottrina più autorevole adombra o apertamente auspica, sia pure con differenze non di poco conto, una riforma delle modalità dell'insegnamento della religione cattolica o addirittura il suo superamento⁷³.

⁶⁹*Ibidem*, p. 447.

⁷⁰Cfr. A. VITALE, *op. cit.*, p. 349.

⁷¹Circ. Min. Pubblica Istruzione del 13 febbraio 1992, prot. N. 13377/544/MS.

⁷²Sentenza del TAR Emilia Romagna del 17 giugno 1993, n. 250, ora in "Coscienza e Libertà", 1994, n. 23, pp. 173-182.

⁷³Cfr. R. BOTTA, *Manuale*, cit., pp. 216-218; F. FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 445; C. CARDIA., *Manuale*, cit., pp. 441 ss.; A. VITALE, *op. cit.*, p. 345.

2. La presenza avventista nella scuola

Lo Stato italiano, volendo garantire il carattere pluralista della scuola, con l'**art. 12** assicura, agli incaricati designati dell'Unione, il diritto di rispondere, nell'ambito delle attività culturali regolate dall'ordinamento scolastico, alle richieste degli alunni, delle famiglie o degli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Sicuramente l'applicazione di tale articolo non dà luogo a una forma di insegnamento confessionale analogo a quello previsto per la Chiesa cattolica. Per quanto riguarda coloro che sono chiamati a rispondere alle richieste è sancita la autonomia sia di nomina sia di insegnamento; tale autonomia di insegnamento ha suscitato il timore⁷⁴ che possa risolversi, anziché in una analisi del fatto religioso e delle implicazioni derivanti, in un insegnamento di tipo catechistico o, comunque, orientato verso obiettivi proselitistici: ora, mentre da un lato sembra logico che il rappresentante di una confessione religiosa si soffermi in un approfondimento delle tematiche relative alla propria chiesa, dottrina, storia, organizzazione, e, anche non volendo tenere in nessuna considerazione le dichiarazioni fatte dalla Chiesa avventista nel preambolo dell'intesa⁷⁵, è facile comprendere come un insegnamento di tipo catechistico o evidentemente apologetico sarebbe impossibile data l'episodicità e discontinuità dell'intervento e stante il fatto che nelle classi la maggioranza degli alunni è di confessione cattolica, almeno nominalmente, e che pertanto rifiuterebbe un tentativo simile. Come già visto nell'art. 10, l'attività in questione si svolge a carico dell'Unione.

3. Le scuole avventiste e l'Istituto avventista di cultura biblica

Data l'importanza che la Chiesa avventista ha voluto dare all'istruzione sin dal suo nascere e vista la volontà di istituire, laddove è possibile, degli istituti di istruzione propri, non poteva mancare un articolo che si occupasse di questo aspetto. L'**art. 13**, ricalcato in maniera pressoché identica dall'art. 9, par. 1, dell'Accordo con la Santa Sede⁷⁶, e nel rispetto dell'art. 33 della Costituzione, garantisce alla Chiesa avventista il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. Data la perfetta identità di normativa, è pacifico che alle scuole avventiste possa applicarsi la dottrina e la giurisprudenza già elaborata in tema di scuole cattoliche. Con il secondo comma è previsto che tali scuole, se in possesso dei requisiti necessari, ottengano la parità e che ad esse sia assicurata piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli enti territoriali, anche per quello che concerne l'esame di Stato.

⁷⁴ C. CARDIA., *Manuale*, cit., p. 440.

⁷⁵ *Preambolo all'Intesa fra la Repubblica e l'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno*, in "G.U.", del 2 dicembre 1988, n. 107 "L'Unione delle Chiese cristiane avventiste, nella convinzione che l'educazione e la formazione dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle Chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle Chiese ad essa associate, l'insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto".

⁷⁶ Legge 25 marzo 1985, n. 121.

Con l'**art. 14** si prende in considerazione il riconoscimento dei diplomi di teologia rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica (IACB) e la possibilità per gli studenti di detto istituto di essere equiparati, riguardo ad un particolare aspetto, agli studenti universitari. Infatti lo Stato riconosce i diplomi di teologia e di cultura biblica rilasciati dallo IACB al termine di un corso di tre anni, condotto in base al vigente regolamento, agli studenti che siano in possesso del diploma di maturità.

Il regolamento dello IACB, sulla base del quale è stato consentito il riconoscimento, è comunicato al Ministero dell'istruzione così come le successive modifiche.

Il riconoscimento dei diplomi di teologia e di cultura biblica comporta alcuni effetti giuridici: "ad esempio, ogniqualvolta la legge dello Stato, o un atto amministrativo, faccia riferimento allo *status* di *diplomato*, o di *laureato* in quanto tale (a prescindere cioè dalla 'denominazione' del titolo accademico) il riferimento si intende esteso automaticamente a chi ha il relativo titolo in Teologia, Sacra Scrittura, ecc.: così per l'accesso a determinati concorsi, o per il computo dei 'titoli' ai fini della graduatoria, o per l'accesso all'Università"⁷⁷. Agli effetti sopra descritti si aggiunge quello previsto dal comma terzo dell'art. 14: gli studenti che frequentino i corsi dello IACB. sono ammessi ad usufruire dei medesimi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

Sullo IACB, tra i cui scopi vi è quello specifico della formazione per il servizio nelle comunità di pastori e laici, si ritornerà più in dettaglio nell'analizzare gli enti avventisti; al momento ci limitiamo a evidenziare che la gestione e il regolamento dell'Istituto, nonché la nomina dei docenti, sono di esclusiva pertinenza degli organi competenti dell'Unione e che, ai sensi dell'art. 22 della stessa legge, tale attività di insegnamento rientra tra quelle di religione e di culto⁷⁸.

A seguito del riconoscimento degli organi confessionali preposti a livello mondiale, allo IACB è stato riconosciuto nell'ordinamento avventista lo *status* di facoltà di teologia avventista. In particolare, presso lo IACB è stato istituito un corso di laurea triennale in teologia e un corso di laurea specialistica biennale in teologia. È già stato concordato con la Presidenza del Consiglio il testo di una modifica dell'intesa che tenga conto di questi sviluppi e che riconosca i diplomi di laurea di cui sopra. Sebbene questa modifica abbia già avuto l'approvazione del Consiglio dei Ministri, e non comporti in sostanza alcuna novità, essendo già stata accordata alla Tavola valdese, tuttavia, data la sostanziale situazione di stallo relativa tanto alla legge sulla libertà religiosa quanto alle intese (già concluse e ancora da concludere), la sua traduzione in legge segna ancora il passo.

4. Il potere di certificazione

⁷⁷C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 450.

⁷⁸Legge 22 novembre 1988, n. 516, art. 22, comma primo: "Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione e di culto quelle dirette [...] alla formazione dei ministri di culto, [...] all'educazione cristiana".

Con l'**art. 15** si specifica che, ai fini della concreta applicazione degli articoli 4 (esercizio del ministero), 5 (colportori evangelisti), 7 (assistenza ai militari), 8 (assistenza ai ricoverati), 9 (assistenza ai detenuti), 12 (attività scolastiche), 16 (edifici di culto), e 18 (matrimonio), l'Unione delle Chiese cristiane avventiste rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei soggetti indicati.

D'altro canto sembra che le ipotesi pratiche in cui sia necessaria ed assuma concreta rilevanza la certificazione operata dall'Unione non siano solo quelle qui identificate ma che vi siano nell'intesa altre ipotesi in cui questa potestà abbia rilevanza, per esempio nell'art. 6⁷⁹, relativamente all'appartenenza alla confessione avventista per poter usufruire dell'assegnazione al servizio civile come obiettore di coscienza⁸⁰.

In realtà la *qualifica di fedele* può ritenersi come una

qualità personale dimostrabile e documentabile nelle forme e nei modi stabiliti dalla c.d. *autocertificazione* dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Sicché la 'dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio' di cui all'art. 4 della citata legge potrebbe costituire valida prova dell'eventuale documentazione di una domanda di assegnazione al servizio sostitutivo civile presentata ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772⁸¹.

Sull'argomento delle certificazioni ritorneremo poi analizzando altri articoli dell'intesa. Chiudiamo provvisoriamente l'argomento evidenziando che la possibilità di certificazione attribuita all'autorità confessionale non risiede in una potestà propria della confessione stessa,

bensì in forza di un potere ad essa riconosciuto specificamente da una legge dello Stato, la quale, quindi, opera nella fattispecie non diversamente da quel che accade quando si tratti di individuare organi dello Stato cui attribuire poteri simili⁸².

In quest'ottica sono le intese gli strumenti attraverso i quali lo Stato viene a conoscenza delle esigenze delle confessioni e compie una valutazione dei criteri in proposito adottati dalla confessione stipulante⁸³.

5. Gli edifici di culto

⁷⁹Cfr. R. BOTTA, *Il potere di certificazione delle autorità confessionali nella nuova disciplina di derivazione pattizia*, in "Il Diritto ecclesiastico", 1992, n. 1, p. 41. Sulle certificazioni confessionali, più diffusamente, cfr. A.G. CHIZZONITI, *Le certificazioni confessionali nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Giuffrè, 2000.

⁸⁰Attualmente gli avventisti obiettori di coscienza sono soliti allegare alla richiesta di assegnazione al servizio civile una dichiarazione rilasciata dal pastore o dall'anziano della comunità attestante la loro appartenenza alla Chiesa Avventista.

⁸¹R. BOTTA, *Il potere*, cit., p. 39.

⁸²*Ibidem*, p. 48.

⁸³*Ibidem*, pp. 49, 50.

Con l'**art. 16** vengono estese a favore della confessione avventista gran parte delle garanzie già previste dall'ordinamento giuridico per gli edifici di culto cattolici⁸⁴ destinati al culto pubblico e contenute nell'art. 5 dell'Accordo del 18 febbraio 1984. Permangono, tuttavia, alcune differenze: l'art. 831 del codice civile nel suo secondo comma prevede che "gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano". Tale disposizione è riferibile esclusivamente al culto cattolico anche se la dottrina⁸⁵ sostiene che sarebbe opportuno estendere tale tutela anche alle altre confessioni religiose⁸⁶: al momento solo l'intesa con le Comunità ebraiche ha previsto un trattamento pressoché identico, estendendo il principio della *deputatio ad cultum publicum* agli edifici che servono le Comunità medesime. In ogni caso il primo comma dell'art. 16, in analogia con l'art. 5 del succitato Accordo, prevede che gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possano essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

Con il secondo comma è previsto che, salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non possa entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto pubblico avventista senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio⁸⁷: in tale disposizione qualcuno a visto la sopravvivenza "dell'ultimo residuo del diritto d'asilo"⁸⁸, altri una forma di rispetto della pace dei luoghi di culto "la quale può essere turbata in modo improvviso solo in presenza di un'urgente necessità"⁸⁹; certo è che, per quanto riguarda gli avventisti ed i pentecostali, non è possibile dimenticare la scarsa considerazione da parte dell'autorità, prima fascista, e successivamente repubblicana⁹⁰, almeno nel decennio successivo alla promulgazione della Costituzione, della sacralità dei rispettivi luoghi di culto e come pertanto questo comma abbia anche il sapore di *memento* per la pubblica autorità a evitare atti del medesimo segno persecutorio.

Con il terzo comma dell'art. 16 l'autorità civile è chiamata a tenere conto delle esigenze religiose della popolazione fatte presenti dall'Unione per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto avventisti. In base a tale norma l'autorità civile è tenuta a considerare le osservazioni e le proposte fatte dall'autorità ecclesiastica avventista per la scelta delle aeree di piano da destinare al soddisfacimento delle dette esigenze, come prevede l'art. 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche, e, una volta effettuata la scelta, le istanze della stessa autorità a proposito del rilascio della concessione edilizia per la costruzione dell'edificio; con il combinato disposto dell'art. 117 Cost. e dell'art. 88 delle legge 27 luglio 1977, n. 616 sono le

⁸⁴F. MARGIOTTA BROGLIO, *op. cit.*, p. 545.

⁸⁵S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, Bologna, 1992, pp. 191 ss.

⁸⁶Cfr. C. CARDIA., *Manuale*, cit., p. 416., F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., pp. 361, 362.

⁸⁷Solo l'intesa con gli avventisti, con gli ebrei, e, più recentemente, con i battisti e i luterani riporta la specificazione che, oltre all'avviso, debba ricorrere anche un "accordo". Sul significato da darsi alla *ratio* della disposizione, cfr. D. ARRU, *L'ingresso della forza pubblica negli edifici di culto*, in "Il Diritto ecclesiastico", 1995, n. 3, pp. 348 ss.

⁸⁸L. MUSSELLI, *op. cit.*, p. 456, *contra* F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 357.

⁸⁹F. FINOCCHIARO *Diritto*, cit., p. 357.

⁹⁰Cfr. G. DE MEO, *op. cit.*, pp. 185 ss.

Regioni a determinare la misura degli spazi destinati all'edilizia di culto: è importante specificare che le confessioni religiose diverse dalla cattolica, anche se prive di intese, possono costruire edifici di culto anche di dimensioni eccedenti rispetto al numero di fedeli presenti nel quartiere, perché la corrispondenza tra numero degli abitanti di questo e dimensione degli edifici è prevista esclusivamente per i mercati, gli impianti sportivi e le aree destinate al verde, non per gli edifici di culto e, in generale, a destinazione religiosa⁹¹.

Per quanto riguarda la possibilità di ricevere finanziamenti per l'edilizia di culto la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e la legge del 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, ha previsto l'istituzione presso ogni Comune di un fondo destinato alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese quindi gli edifici di culto, ex art. 4 legge 29 febbraio 1964, n. 847, e successive modificazioni; tale fondo è alimentato con gli introiti derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni amministrative erogate in violazione di norme urbanistiche. Poiché tale diritto trova fondamento nell'art. 19 della Costituzione, tali fondi sono accessibili a tutte le confessioni, anche quelle prive di intesa; unico criterio ammissibile di distribuzione dei suddetti fondi, secondo la Corte costituzionale⁹², è quello fondato sull'effettiva consistenza e incidenza sociale della confessione che richiede il contributo e l'accettazione da parte di essa delle condizioni apposte alla concessione e al vincolo di destinazione, cui l'edificio di culto dovrà restare soggetto⁹³: in particolare il divieto di modificare la destinazione dell'edificio unilateralmente, senza previa intesa e con eventuale restituzione delle somme percepite a titolo di contributo⁹⁴. In alcuni casi sono le Regioni stesse a prevedere dei fondi nei loro bilanci destinati all'edilizia di culto.

6. La difesa del patrimonio storico e culturale

Con l'**art. 34** la Repubblica italiana e l'Unione avventista si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle chiese facenti parte dell'Unione. L'articolazione della norma è limitata a un'enunciazione di principio, non riprendendo le formule più ampie utilizzate con la Chiesa cattolica e con la Tavola valdese, probabilmente per le differenti entità dei patrimoni stessi; in ogni caso

la norma in esame esplica i suoi effetti nel senso di escludere la possibilità di una disciplina unilaterale da parte dello Stato dei beni afferenti al patrimonio storico culturale delle Chiese avventiste. Infatti l'impegno a collaborare per la tutela e la valorizzazione di tali beni implica il riconoscimento di un interesse, che l'ordinamento italiano riconosce all'Unione delle Chiese italiane avventiste a salvaguardare il patrimonio storico e culturale delle medesime anche quando l'Unione non sia titolare di alcun diritto reale sui beni stessi, che possono essere di proprietà di enti ecclesiastici avventisti (il testo dell'articolo parla genericamente di "Chiese") diverse dall'Unione. In altre parole, questo impegno alla

⁹¹Cfr. F. FINOCCHIARO *Diritto*, cit., p. 367.

⁹²Sentenza Corte Costituzionale del 27 aprile 1993, n. 195.

⁹³F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 369.

⁹⁴S. BERLINGÒ, *op. cit.*, p. 194.

collaborazione implica anche l'esistenza di un vincolo dell'Unione in materia od almeno a consultarla previamente prima di assumere provvedimenti che concernano tali beni. Per indicare i medesimi si usa una locuzione assai simile a quella che rinveniamo nell'art. 17 dell'intesa colla Tavola valdese del 1984 ("beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese"). In merito si può notare come, nel concetto di patrimonio storico e culturale dovrebbero rientrare anche i beni artistici, per il loro rilievo sul piano culturale, come anche il materiale archivistico e documentario. Altra dimensione da precisare è quella espressa dal termine 'afferenti', riferito al patrimonio storico-culturale delle Chiese avventiste. In linea teorica una situazione di afferenza al patrimonio storico-culturale della Chiesa avventista potrebbe darsi anche in relazione a beni che non rientrino nella disponibilità di tali Chiese (si pensi a materiale concernente la storia degli avventisti custodito in archivi pubblici o privati). Incentrare il discorso sulla collaborazione, con eventuali prospettive di aiuti da parte dello Stato anche sul piano finanziario, riconduce però la problematica nell'ambito dei beni che rientrino nella disponibilità dell'Unione o enti e Chiese avventiste o che ad essi siano stati affidati⁹⁵.

7. L'osservanza del riposo sabatico.

Con l'art. 17 della legge n. 516 del 1988 la Repubblica italiana riconosce agli avventisti il diritto di osservare il riposo sabatico biblico⁹⁶, dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato⁹⁷: con il primo comma di questo articolo il riposo sabatico viene ad assumere il rango di diritto soggettivo vero e proprio che precedentemente era sempre stato negato. Tale riposo viene poi ad avere ripercussioni nei vari ambienti sociali in cui si va ad inserirsi: il mondo del lavoro subordinato, sia statale che privato, quello imprenditoriale e professionale e quello scolastico.

Questi risvolti sono presi in considerazione dal secondo comma. Infatti i lavoratori avventisti, sia al servizio dello Stato che nel settore privato, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, quindi esplicitando la loro appartenenza confessionale, del riposo sabatico, così come gli avventisti che esercitano attività autonoma, come i liberi professionisti, gli esercenti attività commerciale, ad esempio i pubblici esercenti e i titolari di licenze di vendita al minuto, i chiamati a svolgere il servizio militare o assegnati al servizio civile sostitutivo.

A questa prima parte segue una frase che ha dato adito in dottrina a diverse interpretazioni: "Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità del

⁹⁵A. FAVERGIOTTI, *Le intese con le Chiese avventiste e pentecostali*, in "Le nuove leggi civili commentate", 1990, pp. 466, 467. Cfr. L. SCALERA, *Alcune riflessioni in tema di tutela dei beni culturali delle confessioni acattoliche*, in "Il Diritto ecclesiastico", 1996, n. 1, pp. 249-259.

⁹⁶G. LONG, *Le confessioni*, cit., p. 213: "Esso, si badi, non è un diritto a frequentare i riti che si svolgono il sabato, ma quello di astenersi da qualunque prestazione lavorativa in tale giorno, poiché proprio questo è l'"atto di culto" che le due intese intendono garantire, anche se - in ipotesi - l'interessato non potesse o volesse recarsi in un tempio avventista o in una sinagoga".

⁹⁷ Cfr., sul tema, T. RIMOLDI, *Il riposo sabatico avventista*, in "Il Diritto ecclesiastico", 2000, n. 1, pp. 101-114.

lavoro”. Taluni hanno visto nella flessibilità del lavoro un limite al concreto esercizio del diritto in oggetto tale da far sì che tale diritto non sarebbe considerabile un diritto assoluto⁹⁸; chi segue questa interpretazione argomenta che sarebbe dubbio il concedere tale riposo quando l’organizzazione del lavoro non lo consentisse o ne venisse compromessa⁹⁹: “il datore di lavoro italiano non ha l’obbligo - come il datore di lavoro statunitense - di disporre, nell’organizzazione aziendale, *reasonable accommodations* degli orari e delle mansioni lavorative (comprese quelle relative all’osservanza dei riposi). Tuttavia la tutela di tali esigenze, che le recenti intese sembrano voler prospettare come necessaria anche nel mondo del lavoro, non potranno porsi in contraddizione - come precisa anche l’emendamento Randolph al *Civil Rights Act* statunitense del 1964 -, se non per espressa volontà di legge, con l’interesse dell’impresa (Onida), nel senso che le misure atte a favorire la predetta tutela delle esigenze religiose dei lavoratori devono poter essere predisposte dal datore di lavoro ‘senza aggravio né sacrificio per la conduzione commerciale della sua impresa’¹⁰⁰; è da rilevare come peraltro anche chi sostiene questa tesi riconosce che “l’unico limite cui la legge sottopone siffatto diritto sembra essere la salvaguardia delle ‘imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento’¹⁰¹.

In realtà, l’ordinamento giuridico italiano riconosce già, rispetto ad altri diritti dei lavoratori costituzionalmente garantiti, degli oneri a carico dei datori di lavoro; è il caso dei diritti sindacali che pongono a carico dei soggetti datoriali tutta una serie di provvedimenti tesi a sostenere l’attività sindacale: l’uso di un locale ad uso delle rappresentanze sindacali aziendali, la possibilità di svolgere assemblee nell’ambiente di lavoro, i permessi sindacali, il diritto d’affissione ed altri ancora¹⁰². In questi casi è evidente come l’ordinamento, in ottemperanza al dettato costituzionale¹⁰³, scelga di privilegiare le esigenze del c.d. *contraente debole*, cioè il lavoratore, rispetto a quelle dell’impresa anche quando queste interferiscano, e a volte pesantemente, con l’organizzazione del lavoro:

Queste misure di sostegno sotto il profilo tecnico giuridico vanno oltre la tutela della libertà sindacale, perché non definiscono solo uno spazio di autodeterminazione del soggetto libero e un divieto per tutti gli altri soggetti di interferirvi, ma danno vita, in testa al soggetto tutelato, a pretese

⁹⁸R. BOTTA, *Manuale*, cit., p. 250; A. Vitale, *op. cit.*, pp. 280-283.

⁹⁹R. BOTTA, *Il potere*, cit., p. 44.

¹⁰⁰R. BOTTA, *Manuale*, cit., p. 250. In materia di riposo sabatico la Corte suprema degli Stati Uniti ha recentemente stabilito che devono considerarsi come *reasonable accommodations* anche il trasferimento a sede diversa dell’azienda o a mansioni e qualifiche differenti, e che rientra tra i doveri del datore di lavoro, durante la ricerca di una ragionevole soluzione, predisporre sistemazioni provvisorie, così nel caso *Kwasi Opuku-Boateng v. State of California*, 95 F.3d 1461 (9th Circ. 1996), *cert. denied*, 117 S. Ct. 1819 (1997). Un’altra importante corte, la Corte d’appello dello Stato di New York, ha stabilito che la prova dell’effettiva esistenza di *undue hardship*, deve essere data dal datore di lavoro dimostrando effettivi tentativi in buona fede di trovare le soluzioni del caso, non essendo sufficiente una generica dichiarazione, così in *New York City Transit Authority v. State of New York and Mary Myers*, 674 N.E.2d 305 (1996). Sull’argomento cfr. M.A. TYNER, *Sabbath Accommodations; Meaningful Progress*, in “J.D.”, 1998, pp. 23-28.

¹⁰¹R. BOTTA, *Il potere*, cit., p. 44; in tal senso anche L. MUSSELLI, *op. cit.*, p. 457.

¹⁰²Cfr. G. GIUGNI, *Diritto sindacale*, Bari, 1986, pp. 89 ss.

¹⁰³Art. 39 Cost., primo comma: “L’organizzazione sindacale è libera”.

configurabili come diritti soggettivi verso un altro soggetto, l'imprenditore, sul quale gravano gli obblighi corrispondenti¹⁰⁴.

Altri, pur prendendo atto che la norma riconosce un diritto assai ampio, hanno auspicato che le confessioni avventiste e ebraica, si attengano a un certo *self restraint* nell'usare di detto diritto¹⁰⁵.

Per quanto riguarda la dichiarazione di appartenenza alla Chiesa avventista giustamente è stato rilevato che essa potrebbe essere utilizzata a fini discriminatori e che pertanto il palesamento di tale appartenenza deve essere reso "dopo la costituzione del rapporto e al momento in cui il lavoratore medesimo intendesse richiedere in concreto la concessione del riposo lavorativo nel giorno prescritto dalla propria fede religiosa"¹⁰⁶.

Un elemento di novità è stato introdotto dall'entrata in vigore del D. L.vo 29/93 e successive modificazioni per quanto attiene l'esercizio di tale diritto nelle amministrazioni pubbliche. Tale norma ha infatti stabilito che l'orario di lavoro deve essere articolato su 5 giorni settimanali, salvo eccezioni relative all'erogazione di servizi essenziali¹⁰⁷. I successivi C.C.N.L. hanno ribadito ed affermato la validità della citata disposizione che dovrebbe evitare per il futuro qualsiasi contenzioso almeno nelle amministrazioni pubbliche, in ordine alla possibilità di usufruire del riposo sabatico.

Nel terzo comma viene precisato che restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall'ordinamento.

Con il comma quarto dell'art. 17 sono considerate giustificate le assenze degli alunni avventisti in giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno maggiorenne; con il quinto comma si statuisce che le autorità scolastiche adotteranno opportuni accorgimenti per consentire ai candidati avventisti di sostenere prove d'esame in altri giorni qualora tali prove fossero fissate il sabato: è evidente che il modo migliore di non creare difficoltà a chi osservi il sabato quale giorno di riposo è quello di non fissare prove durante tale giorno.

Non tutte le difficoltà connesse al sabato sono comunque superate per gli alunni avventisti: essi infatti possono vedersi assegnare in giorno di sabato tutte le ore di una determinata materia o comunque un numero di ore tale da non consentire la classificazione dell'alunno avventista a causa delle ore perdute. Gli alunni avventisti ed i loro genitori solitamente fanno conoscere la necessità per essi di osservare il riposo sabatico prima che sia formato l'orario delle lezioni d'istituto: talvolta trovano comprensione, talaltra si trovano davanti interlocutori meno comprensivi se non, a volte, apertamente ostili; in questi casi il Dipartimento per la Libertà Religiosa e gli Affari Pubblici dell'Unione avventista si è interessato presso il Ministero della Pubblica Istruzione dove ha sempre trovato interlocutori in grado di farsi carico di esigenze così

¹⁰⁴G. GIUGNI, *op. cit.*, p. 89.

¹⁰⁵G. LONG, *Le confessioni*, cit., p. 213.

¹⁰⁶R. BOTTA, *Il potere*, cit., p. 45. D'altro canto la legge 20 maggio 1970, n. 300, prevede all'art. 8 che "E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini...sulle opinioni...religiose...del lavoratore (*Omissis*)". La stessa legge prevede all'art. 15 la nullità di atti o patti aventi fini, tra l'altro, di discriminazione religiosa, cioè licenziare un lavoratore, discriminarlo nell'assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari o recargli altri trattamenti pregiudiziali a causa delle sue convinzioni religiose.

¹⁰⁷Cfr. art. 60, D. L.vo 29/93.

profondamente sentite dai cittadini italiani di fede avventista: i funzionari interpellati hanno sempre invitato i Presidi e i Provveditori “ad operare gli opportuni accorgimenti affinché, in attuazione della piena tutela della libertà religiosa degli alunni, il profitto dell'alunno non abbia ad essere danneggiato dalla mancata frequenza alle suddette lezioni”¹⁰⁸.

Sull'applicazione di questo articolo esiste già una significativa, seppure non vasta giurisprudenza, alla quale rimandiamo per ulteriori approfondimenti¹⁰⁹.

¹⁰⁸Lettera Min. Pubblica Istruzione del 4 marzo 1993, prot. 139, a firma del Direttore Generale.

¹⁰⁹ Cfr. T. RIMOLDI, *Il riposo*, cit.; C. VALSIGLIO, *Il riposo sabatico e il licenziamento discriminatorio*, in “Il Diritto ecclesiastico”, 2000, n. 1, pp. 114-120.

Capitolo III – Il matrimonio

1. Il matrimonio nella legge sui culti ammessi

L'art. 18 è il più lungo della legge 516/88: esso contiene ben otto commi e prende in esame dettagliatamente la disciplina predisposta per dare rilevanza civile al matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto avventisti.

In precedenza tale materia era regolata dalla legge 1159/29, non più vigente nei confronti degli avventisti a norma dell'art. 1 della legge 516/88: tale normativa è ancora vigente per le confessioni che non abbiano ancora stipulato intese con lo Stato italiano¹¹⁰ e risente pesantemente dell'impostazione giurisdizionalista adottata nei confronti delle minoranze religiose. La legge sui culti ammessi configura il matrimonio celebrato davanti ad un ministro acattolico come una sorta di terza possibilità rispetto al matrimonio civile e a quello concordatario, ovvero, come sostiene la dottrina più recente, viste le differenze non essenziali tra matrimonio civile ed acattolico, più che di *tertium genus*, si tratterebbe di una particolare forma di celebrazione del matrimonio civile officiato da un ministro che ha ricevuto una "specie di delegazione" dall'ufficiale di stato civile per celebrare un matrimonio¹¹¹: un matrimonio civile celebrato in forma speciale; secondo tale normativa il matrimonio non può avere alcun effetto civile se il ministro di culto che lo ha celebrato non abbia ricevuto l'approvazione governativa per quanto riguarda la sua nomina. Inoltre il ministro di culto approvato dal Governo deve essere autorizzato dall'ufficiale di stato civile a celebrare ogni singolo matrimonio: tale autorizzazione deve contenere, infatti, oltre le indicazioni del nome dei nubendi, l'indicazione della data del provvedimento (decreto ministeriale) col quale la nomina del ministro medesimo è stata approvata. L'autorizzazione comporta anche la facoltà per il ministro di culto designato di delegare altro ministro che lo sostituisca nell'ufficio purché questi sia stato approvato dall'autorità governativa¹¹². La mancanza di riconoscimento del ministro comporta, ex art. 3, comma 2°, che al matrimonio comunque celebrato non possa essere ricollegato alcun effetto civile; per quanto

¹¹⁰ Sulle modifiche della normativa relativa ai matrimoni celebrati da ministri delle confessioni diverse dalla cattolica prospettate dai diversi progetti e disegni di legge sulla libertà religiosa, cfr. T. RIMOLDI, *Modifiche del capo II, titolo VI, del Libro primo del codice civile nei progetti di legislazione organica sulla libertà religiosa*, di prossima pubblicazione negli atti del Convegno di diritto ecclesiastico "Dalla legge sui culti ammessi alla legge sulla libertà religiosa", organizzato dall'Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Ferrara 25-26 ottobre 2002.

¹¹¹R. BOTTA, *Manuale*, cit., p. 169: "Il matrimonio c.d. degli acattolici, nemmeno poteva definirsi un (vero e proprio) matrimonio religioso perché pur essendo celebrato da un ministro di culto della fede di appartenenza dei coniugi, il ministro *de quo* sostanzialmente agiva come un pubblico ufficiale (allo stesso modo del delegato del sindaco nella celebrazione del matrimonio meramente civile) sicché il matrimonio in questione era senz'altro definibile come un *matrimonio civile celebrato in forma speciale*, senza che lo *spessore religioso* della celebrazione venisse opportunamente apprezzato dalla legge". In tal senso anche F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 496.

¹¹²Art. 25, R.D. 28 febbraio 1930, n. 289.

riguarda la mancanza d'autorizzazione secondo alcuni anch'essa è causa di nullità, mentre altri, argomentando con l'art. 113 c.c., ritengono che il matrimonio sia ugualmente valido¹¹³.

2. Il matrimonio “avventista”.

Il matrimonio regolato dall'art. 18 si discosta da quello della legislazione sui culti ammessi, proprio per la maggior libertà concessa relativamente alla figura del celebrante e per gli adempimenti da esso compiuti; ma è bene procedere con ordine e passare ad analizzare l'articolo comma per comma¹¹⁴.

Il primo comma prevede il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto avventisti che siano cittadini italiani, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni presso la casa comunale. Leggendo tra le righe di questo comma si può trovare la conferma che si è voluta regolamentare non già la libertà di contrarre matrimonio secondo il rito avventista quanto piuttosto la disciplina da seguirsi qualora i nubendi vogliano dare valore civile alla loro unione. Questo tipo di regolamentazione si inserisce nella linea precedentemente tracciata dall'Accordo di Villa Madama e dall'intesa con la Tavola valdese che, seppure con differenti terminologie, hanno creato uno scenario nuovo ed abbastanza omogeneo per quanto riguarda il matrimonio religioso in Italia¹¹⁵. Da questa nuova disciplina emerge da un lato la volontà di ribadire la libertà individuale e confessionale di celebrare un matrimonio religioso secondo i dettami della propria confessione senza ingerenza da parte statale¹¹⁶, dall'altro il grande rilievo dato alla volontà dei nubendi di costituirsi coniugi anche di fronte allo Stato. Come accennato precedentemente, la differenza di maggior rilievo, rispetto alla precedente legge 1159/29, è la possibilità che a celebrare il rito sia un ministro di culto a cui la legge impone, quale unica limitazione, il possesso della cittadinanza italiana; il riferimento alla cittadinanza italiana appare una risposta a “esigenze eminentemente garantistiche della pubblica fede, data

¹¹³Cfr. C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 454.

¹¹⁴ Per una ricostruzione del quadro complessivo delineato dall'Accordo del 1984 e dalle intese in tema di matrimonio, cfr. P. MONETA, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, Torino, 1996.

¹¹⁵Cfr. R. BOTTA, *Matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato*, Bologna, 1993, pp. 70 ss.; R. BOTTA, *Manuale*, cit., pp. 174, 175; *contra* F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 458.

¹¹⁶Per la confessione avventista non è espressamente prevista la possibilità di celebrare matrimoni esclusivamente religiosi come è invece espressamente riconosciuto ai cattolici, agli ebrei e ai luterani; tuttavia non si può affermare che la confessione avventista non sia libera di celebrare matrimoni esclusivamente religiosi stante infatti la amplissima libertà ed insindacabilità riconosciuta agli atti in materiale disciplinare e spirituale, ed il matrimonio è sicuramente tra questi, riconosciuta dalla legge del 22 novembre 1988, n. 516, art. 2, comma secondo. In tal senso C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 458: “La facoltà di celebrare e sciogliere è in linea di principio riconosciuta a ciascun culto, senza neanche bisogno di sancirlo espressamente, proprio perché l'ordinamento non attribuisce a tali matrimoni alcuna rilevanza civile”.

l'attività certificatoria svolta dal ministro di culto acattolico in sede di celebrazione del matrimonio stesso"¹¹⁷.

In accordo con il secondo comma, i nubendi che vogliono dare rilevanza civile al matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto avventista devono comunicare detto intendimento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni; si applica in questo caso la normativa sulle pubblicazioni prevista dal codice civile con gli artt. 93-100.

Con il comma terzo è previsto il rilascio da parte dell'ufficiale dello stato civile di un *nulla osta* ai nubendi in duplice originale in cui si attesta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge¹¹⁸. Il rilascio in duplice originale svolge funzione di garanzia ai fini della successiva trascrizione dell'atto di matrimonio¹¹⁹.

Con le disposizioni contenute nel comma quarto, l'ufficiale di stato civile è chiamato a spiegare ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, cioè a leggere gli artt. 143, 144 e 147 del codice civile¹²⁰; di tale lettura è dato atto nel *nulla osta* in cui è specificato anche che la celebrazione avverrà secondo le disposizioni del primo comma dell'art. 18 e che si svolgerà nel Comune indicato dai nubendi¹²¹.

Nella legge nulla viene detto circa le modalità di celebrazione della cerimonia; sembra però implicito che elemento minimo della cerimonia sia lo scambio delle dichiarazioni dei nubendi di volersi prendere, rispettivamente, come marito e moglie¹²²; i ministri avventisti non hanno una rigida liturgia nuziale a cui attenersi, però il matrimonio si svolge di solito con grande solennità e semplicità e gli sposi vengono ammoniti sull'importanza del vincolo che

¹¹⁷A. ALBISETTI, *I matrimoni degli acattolici: avventisti e assemblee di Dio in Italia (ADI)* in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 1988, p. 87; vedi anche C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 459 e F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 502.

¹¹⁸Cioè il possesso della maggiore età o, per i minori, l'autorizzazione del tribunale (art. 84 c.c.), la sanità mentale (art. 85 c.c.), la libertà di stato (art. 86 c.c.), l'assenza di rapporti di parentela, affinità, adozione (art. 87 c.c.), l'omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra parte (art. 88 c.c.) Sono i c.d. *impedimenti dirimenti*, in presenza dei quali il matrimonio è nullo. Vi sono poi i c.d. *impedimenti impediendi* la cui presenza impone all'ufficiale dello stato civile di non celebrare il matrimonio; qualora però il matrimonio fosse celebrato ugualmente esso sarebbe comunque valido: si tratta dei casi dell'omissione di pubblicazioni e il divieto temporaneo di nuove nozze regolati dall'art. 89 c.c.; cfr. F. GALGANO, *Diritto Privato*, 3^a ed., Padova, 1985, pp. 761 ss.

¹¹⁹C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 459.

¹²⁰Nella precedente normativa tale adempimento veniva espletato dal ministro acattolico che doveva, inoltre, ricevere, alla presenza di due testimoni la dichiarazione delle parti di volersi prendere, rispettivamente, marito e moglie.

¹²¹Per quanto riguarda la residenza del celebrante e dei nubendi e i rapporti tra questa e il luogo di celebrazione la legge 516/88 ha semplificato alquanto e differisce perciò molto dalla normativa precedente ed in particolare dall'art 26 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289: "Se gli sposi domiciliano o risiedono in Comune diverso da quello di residenza del ministro di culto, innanzi al quale intendono celebrare il matrimonio, e si trasferiscono in quest'ultimo Comune per la celebrazione, l'ufficiale dello stato civile della loro residenza richiede della celebrazione del matrimonio l'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del ministro di culto e l'autorizzazione di cui all'articolo precedente è data da quest'ultimo ufficiale di stato civile. Se, invece, il ministro di culto si trasferisce nel Comune del domicilio o della residenza degli sposi per celebrare il matrimonio, l'autorizzazione gli è data dall'ufficiale dello stato civile del Comune stesso, dopo che si sarà fatto conoscere al medesimo con la esibizione degli occorrenti documenti e della copia del provvedimento di approvazione della sua nomina, a sensi dell'art. 3 della legge".

¹²²C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 460.

stanno per contrarre: la cerimonia ha il suo momento culminante nello scambio del consenso e nella successiva benedizione dell'unione¹²³.

Successivamente alla celebrazione del matrimonio, secondo quanto prescritto dal quinto comma, il ministro di culto celebrante allega il *nulla osta* all'atto di matrimonio da lui redatto in duplice originale, subito dopo la celebrazione. Per quanto riguarda la possibilità di inserire validamente nell'atto di matrimonio dichiarazioni concernenti la scelta del regime della separazione dei beni e il riconoscimento o la legittimazione di figli naturali la dottrina è divisa: taluno ritiene la cosa accettabile vista la presenza di un pubblico ufficiale nella persona del ministro di culto celebrante e del valore di atto pubblico dell'atto da lui formato¹²⁴; altri invece ritengono tale opinione non condivisibile in ragione del fatto che la legge prevede espressamente che tale dichiarazione debba essere resa all'ufficiale dello stato civile che legge gli articoli del codice civile e che la *ratio* della legge, cioè la separazione netta tra gli adempimenti civilistici e gli atti religiosi onde evitare contaminazioni tra sacro e profano, sarebbe violata dalle dichiarazioni medesime¹²⁵. Peraltro, nella successiva intesa con le Comunità ebraiche, questa possibilità è stata inserita espressamente, a testimonianza che l'eventuale assenza di tale previsione sia conforme alla volontà della confessione interessata stessa¹²⁶.

Il ministro di culto celebrante, in conformità a quanto previsto nel sesto comma, deve, entro cinque giorni dalla celebrazione stessa, trasmettere uno dei due originali dell'atto di matrimonio, col relativo *nulla osta*, all'ufficiale dello stato civile del Comune del luogo. Questi a sua volta, secondo il comma settimo, constata la regolarità dell'atto e l'autenticità del *nulla osta* (non è detto esplicitamente, ma sembra logico, che l'ufficiale dello stato civile possa chiedere al ministro di culto di provare la sua qualifica) e procede ad effettuare la trascrizione, entro le ventiquattrore successive al ricevimento, dandone comunicazione al ministro di culto.

Il ministro di culto, nel momento in cui redige l'atto di matrimonio in duplice originale e consegna tale atto all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione svolge una importante funzione certificativa e pertanto la dottrina riconosce, almeno ai fini penali, al medesimo ministro la qualifica di pubblico ufficiale¹²⁷; egli è pertanto tenuto al compimento degli atti che la legge prevede e in caso di un suo rifiuto di trasmettere l'atto all'ufficiale dello stato civile, i coniugi potrebbero comunque far intimare dal giudice la consegna.

¹²³Per una liturgia-tipo vedasi in Appendice.

¹²⁴F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 502.

¹²⁵C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 461; R. BOTTA, *Il potere*, cit., pp. 54, 55.

¹²⁶P. FLORIS, *Autonomia confessionale. Principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, Napoli, 1992, p. 234: "[...] si deve ritenere che, nel silenzio dei testi delle intese, l'atto di matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto valdese, pentecostale ed avventista non può contenere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio (scelta del regime patrimoniale ed eventuale riconoscimento di figli naturali). Ciò, d'altra parte, corrisponde ad una precisa scelta delle confessioni interessate, le quali hanno voluto limitare gli adempimenti di rilevanza civile rimessi al ministro di culto. Anche in ragione di tali scelte, è corretto ritenere che la possibilità, prevista nell'Intesa israelita e nell'Accordo, d'inserire nell'atto matrimoniale le dichiarazioni in oggetto va imputata direttamente alla specifica previsione patrizia, non già alla natura dell'atto o alla qualifica del ministro di culto".

¹²⁷F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., pp. 502, 503; C. CARDIA, *Manuale*, cit., pp. 460, 461; *contra* R. BOTTA, *Il potere*, cit., pp. 53 ss.

Secondo il comma ottavo il matrimonio ha effetti civili a far data dal giorno della celebrazione, anche se l'ufficiale di stato civile omette di effettuare la trascrizione nel termine prescritto, che pertanto è da considerarsi ordinatorio.

Quando l'atto di matrimonio non sia regolare o non sia trasmesso entro i cinque giorni dalla celebrazione o, comunque, l'ufficiale dello stato civile rifiuti la trascrizione, questa come per il matrimonio di cui alla legge n. 1159 del 1929, può essere ordinata dal tribunale in sede di procedimento di rettificazione degli atti di stato civile (art. 454 c.c.)¹²⁸.

¹²⁸F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., pp. 499, 502.

Capitolo IV - Gli enti avventisti

1. Definizione di ente ecclesiastico

Sino alla c.d. “stagione delle intese”, il termine “ecclesiastico” era utilizzato, sia in dottrina che nell’ambito legislativo, in linea di massima soltanto in riferimento ad enti cattolici o comunque per entità connesse con la Chiesa cattolica; per gli enti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica la legge sui culti ammessi prevedeva la definizione di “enti morali”¹²⁹.

Nelle intese con le confessioni cristiane diverse dalla cattolica è stata utilizzata in maniera diffusa la locuzione “ente ecclesiastico” in un senso più lato: “sicché non sembra più possibile pensare che i predicati ‘ecclesiastico’ e ‘cattolico’ possano essere utilizzati, indifferentemente, come sinonimi, per indicare enti confessionali che siano espressione della Chiesa cattolica: tutt’al più, il predicato ‘ecclesiastico’ sembra indicare, nell’attuale situazione legislativa, un ente esponenziale di confessioni cristiane, essendo stato esso utilizzato nell’accordo con la Chiesa cattolica e nelle intese con i valdesi, gli avventisti e con le Assemblee di Dio in Italia e non anche nell’intesa con l’Unione delle Comunità ebraiche”¹³⁰.

2. Gli enti avventisti civilmente riconosciuti

La disciplina prevista per gli enti ecclesiastici avventisti dagli artt. 19-27 ricalca quella degli enti ecclesiastici cattolici prevista negli accordi di Villa Madama.

Con l’**art. 19**, oltre a confermare il possesso della personalità dell’Ente patrimoniale dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, precedentemente ottenuto con D.P.R. del 13 aprile 1979, n. 128, si è riconosciuta la personalità giuridica dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e dell’Istituto avventista di cultura biblica¹³¹.

La Chiesa avventista, sin dal suo apparire in Italia, era sempre stata considerata come una associazione di fatto, secondo il diritto comune: questo fatto comportava delle difficoltà nel momento in cui si rendeva necessario acquistare degli immobili (chiese e locali di culto, ospedali, scuole, ecc.). Questo problema già si era presentato ai pionieri dell’avventismo negli Stati Uniti ed essi lo avevano risolto inizialmente intestando le loro proprietà ai singoli, con evidenti problemi in caso di abbandono degli stessi della confessione o di loro morte: “In caso di morte degli intestatari gli eredi sarebbero stati i loro familiari e non l’organizzazione. In caso di apostasia queste persone avrebbero potuto possedere legalmente ciò che era stato loro affidato da amministrare, con diritto

¹²⁹Art. 2, legge 24 giugno 1929, n. 1159.

¹³⁰R. BOTTA, *Manuale*, cit., p. 313.

¹³¹G. LEZIROLI, *Il riconoscimento degli enti ecclesiastici*, Milano, 1990, pp. 267, 268.

di successione”¹³²; in seguito furono perciò costituite delle persone giuridiche in cui furono fatte confluire tutte le proprietà della confessione.

In Italia avvenne la medesima cosa e quando dal 1925 in poi la Chiesa avventista si trovò nella possibilità di acquisire terreni ed edifici di culto questi vennero intestati alla Société Philanthropique de La Lignière, associazione retta dagli artt. 60 ss. del codice civile svizzero, avente sede in Gland, nel Cantone di Vaud (Svizzera): questa associazione era sotto il controllo della General Conference of Seventh-Day Adventists - European Division (dal 1929 Southern European Division)¹³³. A questo ente straniero si affiancò nel 1946 la Società Nuova Aurora, società a responsabilità limitata con sede a Firenze; tale s.r.l. venne affidata ai responsabili della Missione Italiana che ne risultarono legalmente i proprietari. Entrambe le soluzioni presentavano però grossi problemi e non rispondevano perciò alle necessità degli avventisti italiani che desideravano invece riunire il loro patrimonio in un ente di diritto italiano che fosse adatto a rappresentare le istanze di una confessione religiosa. Fu solo molto tempo dopo, però, che fu costituito, nel 1974, l'Ente patrimoniale delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno¹³⁴.

L'Ente patrimoniale fu costituito in ente morale in base all'art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159; questo riconoscimento comportava la possibilità per esso di acquistare e possedere beni in nome proprio, di beneficiare delle agevolazioni tributarie previste per gli enti di beneficenza e di istruzione¹³⁵, nonché di poter aprire, per i fedeli del proprio culto, giustificandolo il numero degli alunni, scuole elementari “da considerarsi, a' termini delle disposizioni speciali vigenti, a sgravio totale o parziale degli obblighi delle amministrazione scolastiche e dei Comuni”¹³⁶.

L'Ente patrimoniale fu dotato, mediante donazione¹³⁷, del patrimonio immobiliare della Société Philanthropique de La Lignière e della Società Nuova Aurora; con l'atto di riconoscimento¹³⁸ della personalità giuridica si procedette pure ad autorizzare l'ente suddetto ad accettare le donazioni.

Con l'**art. 20** viene previsto che il trasferimento delle proprietà scorporate dall'Ente patrimoniale a favore dell'Unione avventista o dell'Istituto di cultura biblica effettuate entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge sia esente da ogni tributo e onere, così come gli atti e gli adempimenti necessari; tale esenzione, avente lo scopo di permettere alla Chiesa avventista di rivedere il suo assetto patrimoniale e gestionale, è completata da quella contenuta **nell'art. 38**: “L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo

¹³²G. DE MEO, *Granel di sale. Un secolo di storia della Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno in Italia 1964-1964*, Torino, 1980, p. 42.

¹³³Sulle vicende, anche istituzionali, della Chiesa avventista italiana nel periodo tra le due guerre mondiali, cfr. T. RIMOLDI, *La chiesa avventista del settimo giorno e lo stato fascista*, in “Annali di Storia moderna e contemporanea”, 2000, n. 6, pp. 605-623.

¹³⁴L'Ente patrimoniale fu costituito con atto pubblico del 28 febbraio 1974, n. 251761 di repertorio, a rogito Giuseppe Gianfelice, notaio in Roma; per una breve storia delle vicende che hanno portato alla costituzione dell'Ente Patrimoniale cfr. G. ROSSI, *Riconoscimento dell'Ente Patrimoniale dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno*, in “Il Messaggero Avventista”, 1979, n. 7.

¹³⁵R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, art. 12.

¹³⁶R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, art. 24.

¹³⁷La donazione fu effettuato con atto pubblico del 27 dicembre 1974, n. 252771 di repertorio, a rogito notaio Giuseppe Gianfelice, notaio in Roma.

¹³⁸D.P.R. del 13 aprile 1979, n. 128, pubblicato sulla G.U. del 27 aprile 1979, n. 115.

20 si applica al trasferimento di beni effettuato dalla società Nuova Aurora e dalla Société philanthropique all'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno mediante donazione autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve le somme già percepite dall'amministrazione finanziaria". Si tratta di una norma estremamente singolare e transitoria il cui scopo è quello di ricostruire la situazione patrimoniale della Chiesa avventista italiana, in via unica ed irripetibile.

L'Ente patrimoniale è stato, sino alle intese, l'unico ente avventista riconosciuto dallo Stato; esso risultava diverso, come figura, dall'Unione stessa e non inserito nella struttura gerarchica ecclesiastica avventista, essendo un ente puramente strumentale.

L'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno è l'*organo-istituzione*, secondo una efficace definizione del FINOCCHIARO¹³⁹, della Chiesa avventista¹⁴⁰: l'intesa infatti è stata stipulata tra lo Stato italiano e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno; nel medesimo art. 19 viene riconosciuta anche la personalità giuridica dell'Istituto avventista di cultura biblica, altro ente strumentale a cui è demandata la gestione delle attività di formazione teologica.

3. La costituzione di altri enti avventisti

Come è stato giustamente fatto rilevare¹⁴¹, le disposizioni contenute negli artt. 19 e 20 sono da considerarsi di carattere transitorio, infatti si tratta di disposizioni che hanno carattere di eccezionalità essendo previsto, con l'art. 21, nel futuro che altri enti avventisti possano essere sì costituiti, ma seguendo un procedimento amministrativo, e non più con una legge *ad hoc*.

L'art. 21 prevede che, nell'ambito delle Chiese avventiste italiane, altri *enti con fine di religione e di culto* possano essere riconosciuti agli effetti civili come persone giuridiche con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Il fine di religione di culto è accertato in base alla conformità alle disposizioni dell'**art. 22**:

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

¹³⁹F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 271: "Non appartengono alla categoria assimilabile agli enti privati - associazioni e fondazioni - ma sono organi delle confessioni religiose dotati di personalità giuridica. Le confessioni religiose sono ordinamenti esterni rispetto all'ordinamento statale, ma gli organi delle confessioni, in quanto operino e quando operano nell'interno dell'ordinamento statale, sia per lo svolgimento di attività negoziali, sia per rapporti con la pubblica amministrazione o con ogni altra autorità italiana, o con terzi privati, sono persone giuridiche riconosciute dal diritto italiano".

¹⁴⁰Statuto dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, art. 1, costituzione: "L'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno è costituita dalle Chiese Avventiste locali che sono organizzate e accettate dall'assemblea dell'Unione. Essa fa parte della Conferenza Generale degli Avventisti del 7° Giorno (Divisione Euro-Africana)".

¹⁴¹L. MUSSELLI, *op. cit.*, p. 460.

- a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
- b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Tale previsione si ritrova in generale nella nuova legislazione ecclesiastica come requisito generale necessario per la ecclesiasticità di un ente¹⁴²: “Non dovrebbe esistere, in linea di principio, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che non abbia fine di religione o di culto. Al contrario, ogni ente che abbia fine di religione o di culto può concretamente aspirare al riconoscimento civile in qualità di ente ecclesiastico”¹⁴³.

Secondo l'**art. 23** gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti aventi fine di religione e di culto e le attività dirette a tale scopo sono equiparati, agli effetti tributari, a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione; gli enti ecclesiastici riconosciuti possono svolgere però anche attività diverse da quelle di religione o di culto: in tal caso, tali attività, svolte nel rispetto della struttura e della finalità degli enti stessi, sono soggette alle leggi statali regolanti l'attività specifica e al regime tributario previsto¹⁴⁴. In tal modo il legislatore ha voluto rendere le attività diverse da quelle di religione e di culto svolte dagli enti ecclesiastici come quelle svolte da qualsiasi altro privato cittadino o ente di diritto comune: pertanto un ente ecclesiastico che gestisca, ad esempio, un liceo è tenuto all'osservanza della normativa vigente in materia per quanto concerne l'ordine degli studi, la salubrità degli ambienti, i poteri di ispezione degli organismi statali preposti, la tenuta delle scritture contabili previste, il pagamento delle imposte e delle tasse previste dalle disposizioni tributarie, ecc.; in sintesi l'ente ecclesiastico può assumere la qualifica di “imprenditore

¹⁴²*Ibidem*, p. 461: “Sono in pratica gli stessi criteri e parametri adottati per il riconoscimento degli enti ecclesiastici cattolica ai sensi dell'art. 16 della ricordata l. 20 maggio 1985, n. 222”.

¹⁴³C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 344.

¹⁴⁴V. PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche. I contenuti*, Torino, 1991, pp. 105, 106: “L'aver previsto parità di trattamento giuridico con gli altri enti civili per le attività che non siano né di religione né di culto, anche se esercitate da un ente ecclesiastico, limita anche le conseguenze di un riconoscimento, quasi dovuto, degli enti di alcune confessioni acattoliche, i quali possono perseguire finalità plurime, parzialmente religiose, o finalizzate a finanziare opere di religione. Si è, del resto, ripreso un principio più volte confermato nella giurisprudenza della Commissione centrale tributaria secondo cui gli enti ecclesiastici vanno considerati soggetti passivi di imposizione tributaria ogni qual volta l'attività da essi svolta non rientra propriamente nei loro fini istituzionali, anche se funzionalmente diretta alla realizzazione di questi. Si rileva, infatti, che l'esenzione dovuta all'equiparazione del fine di religione e di culto a quello di beneficenza e istruzione è strettamente inerente all'attuazione dei compiti propri dell'ente, e di conseguenza, non può trovare applicazione per tutte quelle operazioni speculative, che, pur strumentali al perseguimento delle finalità 'religiose', non sono necessarie alla loro realizzazione. La nuova normativa pone l'accento sulla disciplina delle attività e non solo sulla qualifica dei soggetti agenti, la specialità del regime tributario viene così espressamente limitata all'attività strettamente religioso-culturale. C'è però da tener presente che in materia di imposte sui redditi, gli enti confessionali sono considerati quali enti non commerciali alla stessa stregua delle associazioni assistenziali, culturali e sportive: e ciò comporta l'assoggettamento ad imposta anche in ipotesi nelle quali l'attività realizzata è palesemente finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali. Si consideri ad es. che per i fabbricati di tali enti la tassazione è esclusa solo quando si tratti di edifici destinati esclusivamente all'esercizio del culto”.

commerciale”, purché agisca con il criterio dell'economicità compiendo le attività previste dall'art. 2195 c.c.¹⁴⁵. Tale qualificazione porta con sé la necessità dell'iscrizione nel registro delle imprese presso le Camere di commercio degli ente ecclesiastici civilmente riconosciuti esercenti attività commerciali¹⁴⁶.

Con l'**art. 24** vengono stabilite le modalità di riconoscimento della personalità giuridica degli enti avventisti e la qualifica che essi assumono una volta riconosciuti, cioè quella di “enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti”. L'Unione avventista deve innanzitutto deliberare la costituzione dell'ente e redigerne lo statuto, dopodiché colui che rappresenta l'ente costituendo secondo lo statuto dello stesso, può presentare domanda di riconoscimento. Il rappresentante deve essere necessariamente cittadino italiano domiciliato in Italia, così come in Italia deve essere la sede dell'ente¹⁴⁷.

La domanda di riconoscimento deve essere presentata al prefetto del luogo in cui l'ente ha sede, essendo tale ufficio dello Stato organo territoriale del Governo. Il prefetto competente istruisce la domanda corredandola di un suo rapporto che poi viene trasmesso al Ministero dell'interno, Direzione generale degli affari dei culti, che provvede ad acquisire il parere del Consiglio di Stato.

Il riconoscimento è accordato con decreto del Ministero dell'interno, organo competente all'emanazione del decreto (in realtà l'art. 21 prevederebbe un decreto presidenziale ma la normativa in materia è stata innovata dalla legge 12 gennaio 1991, n. 13 che ha stabilito un elenco degli atti amministrativi di competenza presidenziale non ricomprendendovi gli atti di cui trattasi e che pertanto ritornano di competenza del Ministro dell'interno, già competente ai sensi della legge sui culti ammessi).

Gli organi amministrativi investiti della richiesta devono compiere una duplice valutazione: *formale*, per accertare che vi sia la presenza degli elementi contenuti negli artt. 21 e 24, e precisamente, la sede in Italia, la domanda presentata da chi rappresenta l'ente, la cittadinanza italiana del legale rappresentante, la delibera dell'Unione italiana; *sostanziale*: accertando che le attività svolte dall'ente, così come evidenziate nello statuto, siano ricomprese tra quelle di religione e di culto previste dal punto a) dell'art. 24¹⁴⁸.

4. La gestione degli enti avventisti

L'**art. 25** prevede che la gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti avventisti civilmente riconosciuti non siano soggetti ad alcun tipo di ingerenza da parte statale e che pertanto l'unico controllo a cui

¹⁴⁵Cfr. A. VITALE, *op. cit.*, pp. 388-391.

¹⁴⁶Cfr. A. FUCCILLO, *La pubblicità e la rappresentanza dell'ente ecclesiastico imprenditore commerciale*, in “Il Diritto ecclesiastico”, 1996, n. 3-4, pp. 836 ss.

¹⁴⁷G. LEZIROLI, *op. cit.*, p. 271: “L'aver l'ente sede in Italia è norma comune a tutte le persone giuridiche non territorialmente limitati allo Stato italiano e funzionalizzate allo scopo, non unico, peraltro, di garantire la nazionalità piena della persona giuridica. Questo requisito soggettivo, infatti, è rafforzato dalla prescrizione del secondo comma dell'art. 23 che prevede anche la cittadinanza italiana ed il domicilio in Italia di chi rappresenta giuridicamente e di fatto la persona giuridica”.

¹⁴⁸Cfr., *ibidem*, pp. 271-274.

sono sottoposti è quello delle competenti autorità ecclesiastiche; per gli acquisti di tale enti si applicavano comunque le disposizioni vigenti per le persone giuridiche: erano pertanto subordinati all'autorizzazione governativa¹⁴⁹ gli acquisti a titolo oneroso di diritti reali immobiliari e gli acquisti a titolo gratuito di qualsiasi diritto, tranne quelli di modico valore in cui vi sia stata la tradizione, ex art. 783 c.c.; non erano invece soggetti ad autorizzazione gli acquisti a titolo oneroso di azioni ed obbligazioni¹⁵⁰. Tutta la normativa relativa al regime delle autorizzazioni agli acquisti delle persone giuridiche è stata poi innovata dalla legge del 15 maggio 1997, n. 127 (la c.d. legge Bassanini) che ha stabilito, all'art. 13, l'abrogazione dell'art. 17 del codice civile e tutte le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredità e legati, da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni. Tale abrogazione, secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 13 precedentemente citato, si applica anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi anteriormente al 18 maggio 1997, data di entrata in vigore della legge.

L'art. 26 prevede che gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti siano tenuti a iscriversi nel registro delle persone giuridiche, istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia, ex art. 22 disp. att. c.c. e ss.; inoltre nel detto registro, con le indicazioni prescritte dagli artt. 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. L'Ente patrimoniale, l'Unione avventista e l'IACB devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge; decorsi tali termini senza avere ottemperato, gli enti suddetti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Lo scopo dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche è quello di dare pubblicità delle norme che regolano gli enti ecclesiastici e dei poteri conferiti ai loro rappresentanti; in questo modo chiunque si trovi ad avere contatti con un ente ecclesiastico potrà avere maggior certezza riguardo ai rapporti che egli sia in procinto d'intrattenere. Secondo il quarto comma dell'art. 26 la mancata iscrizione nel registro delle persone giuridiche comporta l'impossibilità di concludere negozi giuridici; tali negozi sarebbero tuttavia da considerarsi efficaci ma annullabili, ex art. 1425 c.c., secondo cui "il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare"¹⁵¹. Ci si trova così di fronte a una regolamentazione differente delle conseguenze della mancata iscrizione degli enti ecclesiastici rispetto alle persone giuridiche di diritto comune: nel caso di queste ultime infatti la sanzione della mancata iscrizione, oltre a dare origine a una pena pecuniaria, non è il difetto di legittimazione ma

¹⁴⁹Con il Decreto Min. Interno del 16 luglio 1992 i prefetti sono stati delegati ad autorizzare gli acquisti di valore non superiore a L. 500.000.000 degli enti dotati di personalità giuridica (tra cui quelli previsti dalla legge 22 novembre 1988, n. 516) che svolgono la loro attività nell'ambito di una provincia.

¹⁵⁰A. PROPERSI, G. ROSSI, *Enti religiosi e organizzazioni di volontariato*, Milano, 1994, p. 66.

¹⁵¹R. BOTTA, *Manuale*, cit., p. 332: "I contratti conclusi dall'ente ecclesiastico non iscritto sono così da considerare efficaci ma annullabili, ex art. 1425 c.c. ad istanza dell'ente o ex art. 1429, n. 3 c.c. ad istanza dell'altro contraente: si tratta di contratti convalidabili (art. 1444 c.c.) o ratificabili (art. 1399 c.c.), la cui stipulazione può tuttavia rendere responsabile per danni il rappresentante che abbia agito senza averne il potere".

piuttosto l'allargamento della responsabilità personale agli amministratori, in solido con l'ente, per le obbligazioni assunte¹⁵².

Con l'**art. 27** si riprende il discorso fatto già a proposito dell'art. 23 riguardante la compatibilità delle attività diverse da quelle di religione e di culto con lo *status* di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. L'art. 27, nel suo secondo comma, sanziona il mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento con la revoca del riconoscimento stesso: ora, insieme a quegli elementi che abbiamo definito precedentemente *formali*, vi sono gli elementi sostanziali che attengono all'attività effettivamente svolta dall'ente, al di là, perciò, di quello che sia scritto negli statuti dell'ente; oltre al caso in cui il fine di religione e di culto sia divenuto evidentemente marginale rispetto alle altre attività dell'ente, si possono ipotizzare casi di perdita totale del patrimonio o il venire meno per esaurimento del fine medesimo. In caso di perdita del riconoscimento, deve essere sentita l'Unione avventista.

I mutamenti di fine, di destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico avventista, secondo la terminologia usata nel comma 1 dell'art. 27, che permettano all'ente di rimanere nell'area degli enti ecclesiastici, cioè con fini di religione e di culto, non hanno nessuna conseguenza sul riconoscimento della personalità giuridica; tuttavia tali mutamenti devono necessariamente essere comunicati all'autorità competente che, con proprio decreto, provvederà a dare efficacia civile alla variazione.

Con il comma terzo viene preso in esame il caso in cui sia l'Unione con proprio atto che revochi la costituzione di un ente avventista: tale revoca deve essere notificata all'autorità competente che provvederà a determinare la cessazione della personalità giuridica dell'ente stesso¹⁵³. I beni di un ente soppresso o estinto vengono devoluti secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Unione, nel caso previsto dal comma terzo, e salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche, come recentemente riformulate¹⁵⁴.

¹⁵²*Ibidem*, pp. 274-276.

¹⁵³*Ibidem*, p. 278: "(...) la terza fattispecie prevista, consiste nella ipotesi di perdita della personalità giuridica dell'ente nell'ordinamento avventista. IL testo dell'Intesa, invero, usa una diversa espressione; vi si parla, infatti, di « revoca della costituzione di un ente ». Peraltro, la notifica del provvedimento di revoca, afferma la norma, « determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso ». Si tratta di una formulazione assai imprecisa, oltre che generica. E' ipotizzabile che l'organo statale, a cui inoltrare il provvedimento di revoca, sia lo stesso a cui deve essere indirizzato per ottenere la concessione della personalità civile. Altrettanto dicasi per la cessazione che è provvedimento assunto, in seguito a notifica delle autorità religiose, dalle medesime autorità statali le quali in precedenza avevano attribuito la personalità giuridica attraverso la annotazione nel registro delle persone giuridiche".

¹⁵⁴Cfr., *ibidem*, p. 279.

Capitolo V – Il sostentamento, l'otto per mille

1. Il finanziamento della confessione avventista

Nel primo comma dell'art. 29 la Repubblica italiana prende atto che la Chiesa avventista si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, consistenti nelle *decime*¹⁵⁵ e nelle *offerte*. Questa è l'unica fonte di finanziamento per le attività di religione e di culto che la Chiesa avventista ritiene accettabile in rapporto alla sua concezione di separazione Stato-Chiesa. La Chiesa avventista propone una visione della vita del cristiano in cui questi è un amministratore dei beni che Dio gli ha affidato: salute, tempo, opportunità, capacità, beni; il cristiano è responsabile verso Dio per il loro corretto utilizzo. Uno dei risvolti pratici di questa concezione della vita cristiana è rappresentato dalle decime e dalle offerte; esse costituiscono uno dei punti di forza della Chiesa avventista e le hanno permesso di disporre dei mezzi necessari per diffondere il messaggio del Secondo Avvento in ogni parte del mondo. Mentre le decime sono utilizzate prevalentemente per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari, le offerte sono destinate alle altre esigenze di culto e di evangelizzazione.

Con il secondo comma è stabilito che, in analogia con quanto previsto dall'art. 46 della legge 20 maggio 1985, n. 222 che ha dato attuazione a quanto disposto dal nuovo Concordato, a partire dal periodo d'imposta 1989, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro fatta a favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari (decime) ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione (offerte); tale deduzione è ammessa fino a un massimo di due milioni di lire. Durante le trattative i rappresentanti avventisti hanno chiesto di poter ottenere un importo deducibile maggiore ma non è stato possibile ottenere alcun discostamento da quanto previsto precedentemente per la Chiesa cattolica; l'intesa con le Comunità ebraiche aveva riconosciuto la possibilità di dedurre il 10% del proprio reddito fino a un massimo di Lit. 7.500.000; probabilmente tale maggiore importo è stato concesso a fronte della rinuncia a partecipare alla divisione delle quote dell'otto per mille e del fatto che i contributi versati a favore delle Comunità ebraiche sono impiegati, oltre che per le esigenze culturali in senso stretto, anche per finalità assistenziali e previdenziali. Tale diversità di disciplina è stata oggi superata dalla revisione dell'intesa ebraica¹⁵⁶ che ha allineato questa forma di finanziamento agevolato a quella delle altre confessioni religiose¹⁵⁷.

¹⁵⁵ Cfr. T. RIMOLDI, *La decima. Una prospettiva avventista*, in AA. VV., *Fede e denaro*, a cura della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, Roma, 2002, pp. 41-55.

¹⁵⁶ Legge 20 dicembre 1996, n. 637.

¹⁵⁷ A. GUAZZAROTTI, *L'accesso al "mercato religioso" in Italia. Note critiche sul finanziamento delle confessioni religiose*, in "Il Diritto ecclesiastico", 1997, n. 1, p. 125: "L'Unione delle Comunità ebraiche italiane, avendo ottenuto con l'intesa un sistema di

Il terzo comma specifica che le modalità relative alla deducibilità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze. A tale comma si è dato attuazione attraverso il decreto del Ministro delle finanze del 1° dicembre 1989¹⁵⁸ che ha stabilito che tali erogazioni liberali devono risultare, ai fini della loro deducibilità, dai seguenti documenti:

1) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, contenente la causale dell'erogazione liberale;

2) quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, su appositi stampati predisposti e numerati da detta Unione, e contenente: il numero progressivo della quietanza; cognome, nome, comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione liberale; la causale dell'erogazione liberale. La quietanza, che deve essere preintestata all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante dell'Unione medesima, anche da altri soggetti incaricati dall'Unione. L'Unione stessa può affidare la raccolta delle somme che costituiscono oggetto di erogazione liberale anche ad altri enti, istituzioni, chiese, organizzazioni, comitati e ad altro organismo associativo; in questo caso la sottoscrizione della quietanza a nome dell'Unione deve essere preceduta dalla indicazione della denominazione dell'ente incaricato;

3) in caso di bonifico bancario a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo della erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario intestato all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

In particolare, la possibilità di attestare l'erogazione liberale mediante quietanza liberatoria è peculiare dell'intesa avventista.

2. L'otto per mille

Con l'**art. 30** anche gli avventisti, a decorrere dall'anno finanziario 1990, concorrono alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo.

Onde analizzare meglio il significato di questo articolo è bene operare un collegamento con quanto previsto a favore del clero cattolico dal nuovo Concordato e fare una breve digressione storica.

Subito dopo l'unità d'Italia, in seguito promulgazione delle leggi eversive, erano stati soppressi numerosi enti morali e si era avuto la contemporanea devoluzione dei loro patrimoni allo Stato; come contropartita lo

deducibilità fiscale dei contributi volontari più vantaggioso degli altri, aveva rinunciato all'accesso alla ripartizione delle quote IRPEF. Ma, si è visto, recentemente le Comunità ebraiche hanno compiuto, assieme al Governo italiano, la revisione dell'intesa precedente, prevedendo la deducibilità "ordinaria" fino a due milioni, assieme alla partecipazione all'otto per mille (art. 2 della l. n. 638 del 1996)".

¹⁵⁸ Pubblicato sulla "G.U", 6 dicembre 1989, n. 285.

Stato si era impegnato a sopperire alle insufficienze del reddito derivante dai benefici ecclesiastici¹⁵⁹ corrispondendo il c.d. supplemento di congrua. Col passare degli anni però l'istituto ha mostrato sempre più la sua inadeguatezza, infatti mentre da un lato rimanevano grandi differenze di reddito tra gli ecclesiastici titolari di benefici, dall'altro "con il tempo, in conseguenza della formazione di nuovi benefici nelle grandi aggregazioni urbane, il supplemento di congrua diviene strumento ordinario di sostentamento del clero e finisce col trasformarsi in un vero *contributo stipendiale*, sia pure nella forma indiretta dell'assegno di congrua"¹⁶⁰.

Il nuovo *Codex* del 1983 ha stabilito la radicale riforma del sistema beneficiale; di tale riforma ha preso atto lo Stato con l'accordo di Villa Madama del 1984 e con la legge di attuazione del 20 maggio 1985, n. 222. Tale nuovo sistema si basa sugli Istituti diocesani per il sostentamento del clero (IDSC): tali enti, costituiti enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono divenuti titolari dei beni detenuti dai benefici ecclesiastici ed hanno lo scopo di assicurare il sostentamento al clero che svolge servizio in favore della diocesi, fino a raggiungere il livello fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI)¹⁶¹; dato però che non tutti gli IDSC dispongono di risorse sufficienti si è prevista la figura dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (ICSC) che integra, nella misura necessaria, le risorse degli IDSC (nel caso invece che le risorse degli istituti diocesani non solo siano sufficienti, ma addirittura esuberanti, questi inviano, nella misura prevista dalla CEI, parte di tali avanzi di gestione). L'ICSC vede come sua entrata principale il gettito dell'otto per mille previsto dall'art. 46 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

La scelta del sistema dell'otto per mille risulta come una delle applicazioni pratiche della concezione della religione come uno dei bisogni dei cittadini che lo Stato è chiamato a soddisfare¹⁶². Lo Stato non si è limitato a concedere un meccanismo di autofinanziamento facilitato attraverso la previsione della deducibilità dei contributi dei fedeli, ma, attraverso il meccanismo dell'opzione fatta dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, ha assegnato una parte non trascurabile del suo bilancio a favore delle confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato.

Il meccanismo è così strutturato: lo Stato destina una quota *pari* all'otto per mille del gettito complessivo IRPEF in parte a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, e in parte a scopi di carattere religioso, a diretta gestione delle confessioni religiose interessate. I cittadini, attraverso le loro dichiarazioni dei redditi, sono chiamati ad effettuare una scelta onde stabilire la ripartizione di detto ammontare: tuttavia, in caso di scelte non espresse, la destinazione viene

¹⁵⁹C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 389: "In base a tale *sistema beneficiale*, risalente alla transizione tra il primo e il secondo millennio, e confermato dall'ordinamento canonico sino al *Codex* del 1983, all'*ufficio* ecclesiastico di parroco e di vescovo (e di canonico) è annessa una *massa patrimoniale* (beneficio) che il titolare deve amministrare traendone i mezzi per il proprio mantenimento".

¹⁶⁰C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 390.

¹⁶¹Cfr. L. SCALERA, , *Il ruolo della CEI in materia di sostentamento del clero: le principali attribuzioni*, in "Il Diritto ecclesiastico", 1992, n. 4, pp. 913 ss.

¹⁶²In un'ottica del tutto particolare vedasi G. VEGAS, *Il finanziamento statale delle confessioni religiose: motivazioni economiche*, in "Il Diritto ecclesiastico", 1992, n. 2, pp. 351 ss.

stabilita in maniera proporzionale alle scelte espresse; questa modalità di ripartizione non sembra del tutto informata al principio di volontarietà, infatti è chiaro come, in questo modo, si viola, non solo la volontà di chi rifiuta il sistema o non vuole comunque prendervi parte, ma anche quella di chi di opera una scelta. Così, ad esempio, la quota di otto per mille di Tizio è di EUR 10,00, che sceglie di destinarlo alla confessione A; la quota di Caio è di EUR 20,00, che sceglie di destinarlo alla confessione B. Risultato finale: la confessione A riceve EUR 15,00, così come la confessione B, in quanto si tratta del 50% delle scelte espresse ($10,00 + 20,00 = 30,00 \times 50\% = 15,00$). Questo sistema si discosta anche dal principio ispiratore della contribuzione fiscale a favore dello Stato, cioè quello della proporzionalità tra capacità contributiva ed entità dell'apporto personale alle 'esigenze comuni'. Il sistema può anche far nascere il sospetto che, sia pure indirettamente, si sia voluto cogliere l'occasione per fornirsi di un punto di osservazione privilegiato sulle attività delle confessioni religiose e sulla loro incidenza nella vita sociale italiana¹⁶³.

In parallelo alla istituzione di questo sistema, sono stati aboliti gli interventi statali per il supplemento di congrua e per altri contributi previsti dalla legislazione precedente. Naturalmente a questo sistema, inizialmente previsto come un valido sostituto del finanziamento pubblico del clero cattolico¹⁶⁴, non si è potuto impedire l'accesso delle altre confessioni stipulatrici di intese¹⁶⁵: anche

¹⁶³A. GUAZZAROTTI, *op. cit.*, p. 133: "E' evidente, infatti, che una confessione religiosa che non intenda rimanere esclusa dai benefici economici (da una "competizione ad armi pari") viene indotta a cercare l'intesa con lo Stato, sotto effetto della "coazione psicologica" data dal rischio di perdere o non ottenere quei benefici "offerti" dal Governo [...]. Il vizio "ideologico" di fondo è quello di uno Stato che utilizza un meccanismo "improprio" di controllo delle confessioni religiose, limitandone, per quanto possibile, la loro capacità espansiva nella società civile - la loro "pari libertà" - ovvero favorendola nella misura in cui queste si lasciano controllare".

¹⁶⁴Cfr. R. BOTTA, *Manuale*, cit., p. 279.

¹⁶⁵A. GUAZZAROTTI, *op. cit.*, pp. 126-128: "In seguito alla stipula del c.d. Nuovo Concordato, lo Stato "negoziava" con la CEI la disciplina dell'otto per mille (legge 222/85 art. 47 ss.), stabilendo che quel gettito finanziario sarebbe stato annualmente destinato *in parte* a scopi socio-umanitari "a diretta gestione statale", in parte a scopi di carattere religioso "a diretta gestione della Chiesa cattolica" (art. 47. Legge 222/85). Dalla lettera del testo si evince il dato che alla Chiesa veniva assicurata una quota "riservata" del gettito IRPEF, il restante essendo in disponibilità dello Stato, che non aveva più il potere di gestire l'intera somma. Difatti, accordando analogo beneficio dell'otto per mille alle confessioni Avventista e Pentecostale (leggi nn. 516 e 517 del 1988, in base alle relative intese), non le ha ammesse a concorrere, al pari con la Chiesa cattolica, sull'intera quota dell'otto per mille, bensì soltanto sulla parte di propria pertinenza (cfr. art. 30, legge 516/88, art. 23, legge 517/88, ove si parla di "quote devolute dallo Stato" da impiegarsi per gli stessi scopi statali di interventi sociali ed umanitari, nonché ove è stabilito che "La quota [...] è quella determinata nell'art. 47 della Legge 20 maggio 1985, n. 222", ossia la sola quota su cui lo Stato si era conservata la "diretta gestione"). La situazione è mutata con l'*Integrazione dell'intesa* con la Tavola Valdese del 1993 (legge n. 409 del 1993) e con l'ultima intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (legge n. 520 del 1995), ove è previsto un sistema di concorrenza "diretta" della confessione religiosa stipulante al riparto dell'intera somma dell'otto per mille, alla pari con la Chiesa cattolica. Si è avuto, cioè il mutamento della previsione "privilegiaria" contenuta nella legge "negoziata" con la Chiesa cattolica, per cui gli ulteriori soggetti ammessi all'otto per mille non concorrono più soltanto entro la quota "residua", non destinata alla Chiesa, bensì sull'intera quota. Posto che, all'atto pratico, le confessioni religiose ammesse a concorrere alla ripartizione dell'otto per mille ricevono gli stessi gettiti, sia attraverso l'uno che l'altro dei metodi esposti, la disparità sembra rivestire un valore meramente 'simbolico'. Ciò, tuttavia, fa sorgere delle riflessioni in proposito. L'a formulazione che contemplava la sola ripartizione tra Stato e Chiesa rivelava l'assenza d'una

la Tavola valdese e le Comunità ebraiche hanno chiesto, e i valdesi già ottenuto con legge 5 ottobre 1993, n. 409, di partecipare alla ripartizione dell'otto per mille, dopo che, nella loro prima intesa con lo Stato avevano rifiutato tale possibilità, talché attualmente solo l'Unione delle Chiese evangeliche battiste in Italia, tra le confessioni con intesa, non partecipa alla ripartizione dell'otto per mille.

In ogni caso le confessioni religiose diverse dalla cattolica e dalla luterana sin qui ammesse alla ripartizione dell'otto per mille hanno tutte rifiutato di utilizzare tale introito a favore del sostentamento dei loro ministri di culto o a sostegno delle attività di religione e di culto. Non appare pertanto condivisibile l'affermazione secondo cui "nel caso di specie, in cui è il 'bisogno del sacro' a sorreggere la domanda dei cittadini da soddisfare e le confessioni religiose il 'produttore del bene', quest'ultime, senza l'intervento finanziario dello Stato, dovrebbero provvedere alla propria sopravvivenza esclusivamente con le 'loro entrate di diritto privato, e dunque i cittadini che richiedono servizi religiosi sarebbero chiamati a sopportarne interamente il costo, con l'ovvia conseguenza che, per alcuni, il costo sarebbe troppo elevato, costringendoli a rinunciare al servizio, e che ne conseguirebbe un'offerta più limitata, in considerazione della necessità di coprire i costi con i ricavi' (Vegas)"¹⁶⁶. Tali considerazioni infatti non valgono per il sistema che di fatto si è stabilito e in cui tra le confessioni che incontrano maggiori difficoltà a sostentarsi esclusivamente con le "entrate di diritto privato" vi è proprio la Chiesa cattolica, confessione di maggioranza che non dovrebbe avere difficoltà, vista l'ordine di grandezza dei suoi fedeli, a ricevere i mezzi per sostentarsi, mentre invece le confessioni minoritarie, numericamente parlando, hanno sempre difeso la loro autonomia proprio grazie alle possibilità loro concesse dalla generosità dei propri fedeli. In particolare, la Chiesa avventista, avendo puntualizzato nell'art. 29 che si essa si sostiene finanziariamente con i contributi dei fedeli, decime ed offerte, ha ritenuto di poter accettare le somme provenienti dal gettito dell'otto per mille in quanto vengono da essa destinate ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo. L'Unione avventista aveva rinunciato inoltre alla quota relativa alle scelte non espresse, ripartita in base alle percentuali delle scelte espresse, a favore del bilancio statale considerando tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

3. L'utilizzo della quota avventista dell'otto per mille.

Con la legge 20 dicembre 1996, n. 637¹⁶⁷, esecutiva di intesa stipulata il 6 novembre 1996, l'art. 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è stato

concezione programmatica del finanziamento dell'otto per mille, che fosse, cioè, aperta all'entrata di altri 'concorrenti' in quel tipo di 'mercato'".

¹⁶⁶R. BOTTA, *Manuale*, cit., p. 277.

¹⁶⁷Legge 20 dicembre 1996, n. 637, *Modifiche dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.*

sostituito¹⁶⁸: nel nuovo articolo risultano variati gli impieghi scelti dalla Chiesa avventista per l'utilizzo della quota dell'otto per mille ad essa destinata, infatti, in luogo di "interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo" troviamo ora "interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito"; inoltre viene accettata anche la quota relativa alle scelte non espresse e ripartita in base alle scelte espresse. Con questa modifica la Chiesa avventista ha voluto ampliare la sua sfera d'azione includendo gli scopi assistenziali e culturali, già presenti, per esempio, nella intesa valdese. Inoltre, l'indicazione precedente dell'Italia e dei Paesi del terzo mondo quali destinatari di tali interventi limitava molto il campo d'azione per interventi di cooperazione allo sviluppo e umanitari. Infatti, in seguito al crollo dei sistemi politici delle cosiddette "democrazie socialiste", si sono aperti molte frontiere prima sigillate al di là della "cortina di ferro" e molti paesi, prima stabili, sono precipitati in profonde crisi economiche, sociali, ambientali¹⁶⁹. La decisione di partecipare anche alla suddivisione delle scelte non espresse non è stata certamente facile. Il Comitato esecutivo dell'Unione avventista, prima di intraprendere questa strada, ha richiesto un parere alle comunità locali, attraverso una sorta di referendum: i risultati sono stati favorevoli per oltre il 75%. Le motivazioni che hanno portato a tale scelta sono incentrate sul fatto che la Chiesa avventista ha ritenuto che la macchina statale, più o meno scientemente, abbia in qualche modo mancato di dare una corretta informazione sull'otto per mille, impedendo di fatto a molti cittadini di poter compiere la loro scelta: infatti, pur essendo venuto a cadere, per molti contribuenti, l'obbligo di spedire il mod. CUD (già modd. 101 e 201), non si è pensato a sostituire con altro meccanismo la possibilità, prima data, di esprimere la propria preferenza. Il risultato di tale stato di cose era tutto a vantaggio della confessione cattolica che sin dall'inizio ha ottenuto di accedere alle scelte non espresse.

Il nuovo articolo 30 prevede, per l'Unione avventista, la possibilità di gestire il gettito otto per mille sia direttamente, sia attraverso un ente all'uopo costituito.

Per quanto riguarda la corresponsione delle quote dell'otto per mille, l'Unione delle Chiese avventiste ha potuto ricevere, come previsto dal comma quarto, tali somme soltanto dall'anno finanziario 1993, nel mese di giugno, dato che lo Stato ha ritenuto di non erogare alle confessioni diverse dalla cattolica alcun anticipo, al contrario di quanto avvenuto per la Chiesa cattolica¹⁷⁰ che, in

¹⁶⁸La modifica dell'intesa ha preso avvio nella Commissione Paritetica, prevista dall'art. 31 dell'intesa: in tale sede i rappresentanti avventisti, pastore I. Barbuscia, sig.ra D. Bognandi e prof. G. Puoti, hanno infatti proposto ai rappresentanti governativi, prof. F. Margiotta Broglio, prof. C. Cardia e dott. Macchia, la volontà di procedere a una revisione che permettesse di accedere alle scelte non espresse e modificasse le finalità e le modalità di gestione delle quote percepite. In seguito il testo licenziato dalla Commissione Paritetica è passato nelle mani del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Sen. Antonio Maccanico, per iniziare l'iter che ha portato successivamente alla legge.

¹⁶⁹Ad esempio la Chiesa avventista italiana ha trovato un canale privilegiato per portare un soccorso alle popolazioni colpite dal disastro nucleare di Chernobyl, e in particolare ai bambini della Bielorussia; in precedenza questo tipo di intervento forse non sarebbe stato possibile stante il fatto che la Bielorussia non viene comunemente ricompresa tra i paesi del terzo mondo o in via di sviluppo ma dove in realtà le condizioni di vita sono estremamente disagiate.

¹⁷⁰S. BERLINGÒ, voce *Sostentamento dei ministri di culto*, in *Enciclopedia Giuridica*, 1994, p. 3: "Siffatto ritardo è imputabile alla necessità di conteggiare il complessivo gettito nei

base all'art. 47 della legge 222/85, quarto comma, ha ricevuto, per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992, entro il mese di marzo, una somma, a titolo di anticipo e salvo conguaglio, pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'art. 50 della medesima legge.

L'art. 31 prevede che al termine di ogni triennio successivo al 1989 una commissione paritetica, i cui partecipanti sono nominati dall'autorità governativa e dall'Unione, proceda alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui agli articoli 29 e 30, al fine di predisporre eventuali modifiche. I rappresentanti avventisti presentò richiesta di ampliamento dell'importo deducibile ai fini dell'IRPEF in sede degli incontri della commissione paritetica, richiesta peraltro mai accolta, nonostante la consistente perdita di valore della quota massima prevista per la deducibilità.

4. Aspetti fiscali e previdenziali del sostentamento

L'art. 32, nel primo comma, stabilisce che gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei missionari di cui all'art. 4 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. Per interpretare la norma con la necessaria completezza, occorre ricordare preliminarmente che la formula della *equiparazione* trova frequente impiego in campo giuridico: sia quando occorre individuare una disciplina unitaria, da applicare a realtà molto complesse, nelle quali confluiscono elementi differenziati (in questi casi, normalmente si individua un elemento prevalente, per estendere poi la relativa disciplina all'intera situazione e, quindi, anche alle componenti differenziate), che vengono così unificate sotto una sola qualificazione giuridica; sia quando ci si propone di applicare ad una certa realtà una disciplina giuridica diversa da quella che sarebbe applicabile in linea di principio, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di quella realtà. In ogni caso l'equiparazione presuppone il riconoscimento della non corrispondenza, totale o parziale, fra la situazione di fatto e la qualificazione giuridica che le viene attribuita in quel contesto e comporta il superamento di ogni diversità, almeno nell'ambito nel quale viene stabilita. L'equiparazione, nel nostro caso, implica l'ammissione dell'impossibilità di considerare il rapporto tra ministro di culto o missionario e l'Unione avventista come un rapporto di lavoro dipendente; in più l'equiparazione si estende soltanto a una parte del rapporto, gli assegni, e unicamente ai fini tributari. In ogni caso la dottrina, dalla più datata¹⁷¹ alla più

termini in cui risulta liquidato dagli uffici, sulla base delle dichiarazioni dei cittadini, a seguito dei primi accertamenti (e, deve intendersi, anche se non è detto espressamente come per la Chiesa cattolica, salvo conguaglio, una volta divenuti definitivi tali accertamenti). La mancanza di anticipi per i primi tre anni si spiega con la circostanza che solo per la Chiesa cattolica vigeva un precedente impegno di spesa e quindi si è pattuito di farlo tacere, assicurando, però, anche per la fase di transizione al nuovo sistema, una continuità di flussi finanziari”.

¹⁷¹M PIACENTINI, *op. cit.*, p. 109: “Il rapporto di questi dipendenti (ministri di culto) essendo di ordine spirituale come non può essere equiparato agli effetti fiscali ad una professione non può essere equiparato, in tutto e per tutto, al rapporto che cade sotto la regolamentazione della legge sull'impiego privato”.

recente¹⁷², ha riconosciuto la prevalenza della natura vocazionale del rapporto, escludendo il ministro di culto dalla categoria dei lavoratori dipendenti. Con il secondo comma è previsto che l'Unione, in base alle disposizioni tributarie vigenti, provvede ad operare le ritenute fiscali; l'Unione pertanto si configura come un sostituto d'imposta, anche se *sui generis*, e pertanto è tenuta a tutti quegli adempimenti previsti per i datori di lavoro ordinari in materia di dichiarazioni: compilazione del mod. 770, rilascio del mod. CUD, corresponsione dei rimborsi risultanti dall'elaborazione dai centri di assistenza fiscale della dichiarazione dei redditi attraverso il mod. 730, ecc. Il terzo comma dell'art. 32 prevede che i missionari avventisti siano equiparati ai fini assistenziali e previdenziali ai ministri di culto.

Con il quarto comma l'Unione è chiamata a provvedere, per i ministri di culto e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti. Attualmente la materia è regolata dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903 e successive modificazioni; tale legge nasce dall'unificazione di due leggi precedenti, infatti con la legge 5 luglio 1961, n. 580 veniva istituito il "Fondo per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica". Il funzionamento di detto fondo, in parallelo con il fondo destinato al clero cattolico, istituito con legge 5 luglio 1961, n. 579, risultò però assai difficoltoso. Pertanto i due fondi furono unificati dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903, che istituì il "Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica". A tale fondo devono essere obbligatoriamente iscritti tutti i sacerdoti cattolici secolari ed i ministri dei culti diversi da quello cattolico, a condizione che siano cittadini italiani residenti. L'obbligo decorre dall'ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero. Le prestazioni erogate dal fondo sono:

- a) pensione di vecchiaia al 68° anno di età con almeno 20 anni di contribuzione;
- b) pensione di invalidità a qualunque età, con però almeno cinque anni di contribuzione, per coloro che si trovino nella impossibilità materiale e permanente di esercitare il loro ministero a causa di malattia o per difetto fisico o mentale;
- c) pensione ai superstiti in caso di decesso del pensionato o dell'iscritto con almeno cinque anni di contribuzione, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

La misura della pensione è costituita da un importo base fisso, integrato da un aumento fisso per ogni anno di contribuzione eccedente i venti. La quota di contribuzione, posta interamente a carico del ministro di culto stesso, è stabilita in misura fissa, periodicamente aggiornata, di importo relativamente esiguo, come esigua è la pensione percepita successivamente; nonostante ciò i contributi degli iscritti sono largamente insufficienti a coprire le uscite del fondo e pertanto lo Stato è periodicamente costretto a ripianare il deficit accumulato dalla gestione. Come si è detto precedentemente, la contribuzione al fondo è obbligatoria per tutti i ministri di culto acattolici così come previsto dall'art. 1

¹⁷²F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 417: "La retribuzione dei ministri di culto [...] non è il compenso dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, ma è un assegno di tipo alimentare corrisposto a chi dedichi il proprio tempo a una missione salvifica, di carattere religioso, nella quale il ministro di culto cerca anche di raggiungere la perfezione spirituale".

della legge 22 dicembre 1973, n. 903,: “Sono soggetti all’obbligo di iscrizione [...] tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia [...] dall’inizio del ministero di culto”. Questa affermazione di obbligo per tutti i ministri di culto risulta in qualche modo attenuata dalla precisazione del secondo comma dell’art. 1 succitato: “Con decreto del Ministero per l’interno, previa intese con le rappresentanze delle singole confessioni religiose diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, si provvede all’applicazione della presente legge con le modalità del caso”.

Per quanto riguarda i ministri di culto della Chiesa avventista, le intese di cui all’art. 1 delle legge 903/73, datano dal D.M. del 22 giugno 1974, cioè prima che l’art. 8, comma terzo, della Costituzione trovasse pratica applicazione: pertanto quando l’art. 1 delle legge 903/73 parla di intese si può desumere che si riferisca ad accordi “minori”, le c.d. “*mini-intese*”¹⁷³, esclusivamente riferiti alla materia previdenziale¹⁷⁴.

L’**art. 33** prevede che annualmente l’Unione avventista trasmetta un rendiconto relativamente all’effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 29 e 30 e ne diffonda adeguata informazione. Il rendiconto deve in ogni caso precisare:

- a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui è stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;
- b) l’ammontare complessivo delle somme di cui all’art. 32 destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari, nonché l’ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti assistenziali e previdenziali operati ai sensi dell’articolo 32;
- c) gli interventi operati per le altre finalità previste agli articoli 29 e 30.

¹⁷³L. MUSSELLI, *op. cit.*, p. 445.

¹⁷⁴ Per quanto riguarda il tema più generale della previdenza del clero e dei ministri di culto, cfr. N. FIORITA, *Remunerazione e previdenza dei ministri di culto*, Milano, 2003.

Capitolo VI – Disposizioni finali

Con l'**art. 35** lo Stato si è impegnato a seguire la strada pattizia anche nella fase di attuazione della legge 22 novembre 1988, n. 516. Infatti le autorità competente, nell'emanare le norme di attuazione della legge terranno conto delle esigenze fatte presenti dall'Unione Avventista e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Rispetto all'intesa con la Tavola valdese, il principio della pattuizione sembra però attenuato, infatti in quell'intesa si prevede che “per la formulazione delle norme di applicazione della presente legge, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi”¹⁷⁵.

L'**art. 36** sottolinea in maniera esplicita il principio *lex posterior abrogat priori*, infatti viene stabilita la cessazione di efficacia nei confronti delle chiese dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, di ogni norma contrastante con la legge stessa: in apparenza, perciò, potrebbe trattarsi di qualcosa di scontato, tuttavia

non è stato però privo di utilità, anche a fini ermeneutici e pratici, stabilire con chiarezza, che non solo coll'entrata in vigore della legge di esecuzione dell'intesa cessano di aver vigore le disposizioni dirette a disciplinare tale settore nei confronti delle Chiese avventiste (Art. 1, n. 2, L. 516/88), ma anche che cessa di aver vigore qualsiasi altra disposizione contrastante con una qualsivoglia norma della legge che dà esecuzione alla intesa medesima. Ciò vale a dare a questa normativa d'origine pattizia un particolare valore operativo anche di fronte a normative di tipo generale o perseguiti finalità di ordine pubblico. Ciò peraltro risponde pienamente allo spirito ed alla lettera dell'art. 8 Cost.¹⁷⁶.

L'**art. 37** stabilisce un appuntamento tra le parti stipulanti l'intesa per il decimo anno dall'entrata in vigore della legge esecutiva dell'intesa: in questo incontro le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa stessa. Tuttavia, qualora le parti trovassero necessario modificare l'intesa prima del termine di dieci anni, potrà essere convocato un incontro *ad hoc*. La modifica eventuale che ne dovesse scaturire sarà sancita dalla stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

Il comma terzo dell'art. 37 appare come una specificazione del concetto già espresso nel secondo comma, infatti viene esplicitamente previsto che la disposizione dell'art. 14¹⁷⁷ della legge 516/88 potrà essere sottoposta a nuovo

¹⁷⁵Cfr. G. LONG, *Le intese*, cit., p. 126; A. FAVERGIOTTI, *op. cit.*, p. 468.

¹⁷⁶A. FAVERGIOTTI, *op. cit.*, p. 468.

¹⁷⁷Si tratta dell'articolo relativo al riconoscimento dei diplomi di teologia e di cultura biblica rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica.

esame, anche prima della scadenza del termine decennale stabilito dal primo comma.

Con il quarto comma si stabilisce che, in occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle chiese facenti parte dell'Unione avventista con lo Stato, si dovrà procedere previamente, in conformità all'art. 8 Costituzione, alle intese del caso:

Queste norme finali conferiscono quindi all'intesa un certo carattere di flessibilità che la rende idonea a fronteggiare nuovi eventuali problemi di rapporto che potrebbero sorgere in futuro, similmente a quanto si è disposto nel caso dell'intesa colla Tavola valdese (art. 20) e del nuovo Concordato (art. 13 e 14). Essendo tale schema di fondo recepito con identiche modalità, rispetto all'Intesa commentata, da parte dell'Intesa colle Assemblee di Dio in Italia (art. 29) e dell'Intesa coll'Unione delle Comunità ebraiche italiane (art. 33 della l. 8 marzo 1989, n. 101), può dirsi che questa previsione di possibilità di riesame e di eventuale revisione e modifiche dei rapporti tra lo Stato e le Confessioni acattoliche esclusivamente tramite una nuova Intesa, costituisca una costante della recente disciplina pattizia di esse. La necessità dell'uso di una nuova intesa per modificare la normativa vigente, discende da esigenze di garanzia per la libertà delle confessioni e probabilmente dal timore di esse verso ipotesi di modifiche unilaterali da parte dello Stato o comunque di modifiche operate a di là ed al di fuori dell'uso degli strumenti e della procedura previsti dall'art. 8 della Costituzione¹⁷⁸.

¹⁷⁸A. FAVERGIOTTI, *op. cit.*, p. 469.